

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 147

24° anno

17 giugno 1981

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommaio

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 946/80 dell'on. De Keersmaecker al Consiglio Oggetto: Responsabilità dei produttori in caso di eccedenze di mercato	1
n. 1323/80 dell'on. Key al Consiglio Oggetto: Prelievo di corresponsabilità nel settore lattiero	2
n. 1421/80 dell'on. Ewing al Consiglio Oggetto: Società multinazionali e orientamenti OCSE	3
n. 1445/80 dell'on. Filippi al Consiglio Oggetto: Utilizzazione di estrogeni per l'allevamento di bovini e di pollame destinati alla macellazione	4
n. 1451/80 dell'on. Van Miert al Consiglio Oggetto: Aiuto ai paesi in via di sviluppo non associati	5
n. 1600/80 dell'on. Adam al Consiglio Oggetto: Politica energetica	5
n. 1765/80 di Lord O'Hagan al Consiglio Oggetto: Relazioni tra la CEE e l'OIL	6
n. 1778/80 dell'on. Geurtsen alla Commissione Oggetto: Pregiudizio derivante all'industria occidentale dell'abbigliamento da importazioni incontrollate, via Berlino, in provenienza dai paesi dell'Est	7
n. 1796/80 dell'on. Adam al Consiglio Oggetto: Disoccupazione nell'Inghilterra del nord	7

Sommario (segue)

n. 1798/80 dell'on. Clwyd al Consiglio Oggetto: Controlli sulle importazioni di carbone da paesi terzi	8
n. 1811/80 dell'on. Price al Consiglio Oggetto: Parrucchieri	8
n. 1839/80 dell'on. Van Miert al Consiglio Oggetto: Uso delle lingue comunitarie	9
n. 1845/80 di Lord O'Hagan al Consiglio Oggetto: Diritti degli Stati membri	9
n. 1888/80 dell'on. Haensch al Consiglio Oggetto: Direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali	10
n. 1900/80 dell'on. Gendebien al Consiglio Oggetto: Concertazione comunitaria sulle centrali nucleari di Chooz	10
n. 1918/80 di Sir Frederick Warner alla Commissione Oggetto: Aiuto alle zone danneggiate dagli uragani	11
n. 1921/80 dell'on. Percheron alla Commissione Oggetto: Relazioni con i paesi dell'America Centrale	11
n. 1938/80 di Lord O'Hagan al Consiglio Oggetto: Pesca illegale delle aringhe	12
n. 1946/80 dell'on. Loo al Consiglio Oggetto: Pubblicazione della relazione sulle «strozzature» nelle infrastrutture dei trasporti	13
n. 1947/80 dell'on. Loo al Consiglio Oggetto: Conclusioni ricavate dal comitato dei rappresentanti permanenti dal memorandum pubblicato dalla Commissione	13
n. 1966/80 dell'on. Damseaux al Consiglio Oggetto: Politica della concorrenza	14
n. 1971/80 dell'on. Damseaux alla Commissione Oggetto: Apparecchi economizzatori d'energia	14
n. 1976/80 dell'on. Cousté al Consiglio Oggetto: Politica europea nel settore delle infrastrutture di trasporto	15
n. 1978/80 dell'on. Lizin al Consiglio Oggetto: Finanziamento da parte della BEI degli investimenti nucleari Doel 3 e Tihange 2: dichiarazione delle società elettriche alla stampa belga in data 19 dicembre 1980	15
n. 1981/80 dell'on. Glinne al Consiglio Oggetto: Programma di sviluppo integrato per la provincia del Lussemburgo belga	16
n. 1988/80 dell'on. Cousté al Consiglio Oggetto: Patente di guida europea	16

Sommario <i>(segue)</i>	n. 2000/80 dell'on. Roudy al Consiglio	
	Oggetto: Riunione di un consiglio «consumatori»	17
	n. 2004/80 di Lady Elles al Consiglio	
	Oggetto: Politica della concorrenza	18
	n. 2045/80 dell'on. Le Roux alla Commissione	
	Oggetto: Lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi	18
	n. 2073/80 dell'on. Lomas al Consiglio	
	Oggetto: Gita scolastica in Belgio — Discriminazione razziale	18
	n. 2085/80 degli on. Muntingh, Albers, Cohen, Dankert, van den Heuvel, Krouwel-Vlam, van Minnen, Viehoff e Woltjer al Consiglio	
	Oggetto: Ritardi nelle delibere del Consiglio	19
	n. 2106/80 dell'on. Hutton al Consiglio	
	Oggetto: Fondazione europea	19
	n. 2137/80 dell'on. Fanton alla Commissione	
	Oggetto: Siderurgia europea	20
	n. 2168/80 dell'on. Jürgens alla Commissione	
	Oggetto: Utilizzazione di auto a nolo in seguito ad un incidente di macchina avvenuto nella Comunità europea	21
	n. 2218/80 dell'on. Fergusson al Consiglio	
	Oggetto: Fondazione europea	21
	n. 2227/80 dell'on. Muntingh alla Commissione	
	Oggetto: Inquinamento del Reno	22
	n. 2231/80 dell'on. Van Miert al Consiglio	
	Oggetto: Relazione SME — dollaro	23
	n. 2241/80 dell'on. Deleau al Consiglio	
	Oggetto: Procedura arbitrale destinata ad eliminare le doppie imposizioni che possono risultare dalle correzioni operate in materia di prezzi di trasferimenti	23
	n. 2244/80 dell'on. Penders al Consiglio	
	Oggetto: Forniture alimentari alla Polonia	24
	n. 2246/80 dell'on. Balfe alla Commissione	
	Oggetto: Relazione annuale della Corte dei conti	24
	n. 2249/80 dell'on. Balfe alla Commissione	
	Oggetto: Relazione annuale della Corte dei conti	26
	n. 2288/80 di Sir Brandon Rhys Williams alla Commissione	
	Oggetto: Sussidi per bambini in età scolare	27
	n. 2292/80 dell'on. Poniatowski alla Commissione	
	Oggetto: Politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo	27

(segue)

Sommario (segue)

n. 2293/80 degli on. Früh, Bocklet, Helms e Fuchs alla Commissione Oggetto: Politica comunitaria concernente il mercato della patata	28
n. 2308/80 dell'on. Lizin alla Commissione Oggetto: Commercio estero belga nel settore agricolo	28
n. 14/81 dell'on. Schmid alla Commissione Oggetto: Pari condizioni di concorrenza per la fecola di patate e per l'amido di mais	30
n. 18/81 dell'on. Berkhouwer alla Commissione Oggetto: Frode in materia di sovvenzioni agricole in Italia	30
n. 36/81 dell'on. Welsh alla Commissione Oggetto: Fondi comunitari volti a controbilanciare gli effetti dell'ampliamento in talune regioni	31
n. 39/81 degli on. Welsh e Price alla Commissione Oggetto: Importazioni di pomodori da paesi terzi	32
n. 58/81 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Cooperative	34
n. 60/81 dell'on. Patterson alla Commissione Oggetto: Piante da vaso	34
n. 86/81 dell'on. Krouwel-Vlam alla Commissione Oggetto: Controllo sulle importazioni di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi	34
n. 89/81 dell'on. Patterson alla Commissione Oggetto: Fondo europeo di sviluppo e progetti edilizi	35
n. 90/81 dell'on. Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Disposizioni speciali nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e i paesi del Maghreb e del Mashrak	36
n. 92/81 dell'on. Johnson alla Commissione Oggetto: Regime comunitario per le attività di estrazione nei fondali marini	36
n. 143/81 dell'on. Welsh alla Commissione Oggetto: La scuola CEE	37
n. 164/81 dell'on. Clwyd alla Commissione Oggetto: Quantitativi di carbone importato da paesi terzi	37
n. 174/81 dell'on. Fanton alla Commissione Oggetto: Statistiche delle carni importate nella Comunità	37
<hr/>	
Rettifiche Rettifica alla risposta all'interrogazione scritta n. 1936/80 di Lord O'Hagan alla Commissione delle Comunità europee (GU n. C 93 del 23. 4. 1981)	38

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 946/80**dell'on. De Keersmaeker****al Consiglio delle Comunità europee***(23 luglio 1980)*

Oggetto: Responsabilità dei produttori in caso di eccedenze di mercato

Il Consiglio ha approvato il principio secondo cui i produttori, e soprattutto i produttori di zucchero e di latte, devono assumersi anche i costi dello smercio delle eccedenze di produzione.

Poiché tale principio è molto vago, l'interrogante pone a titolo di chiarimento alcune domande:

1. Può dire il Consiglio cosa si deve intendere precisamente per «eccedenza di produzione» o «eccedenza di mercato», se si tratta cioè:
 - a) di una produzione che eccede il livello di produzione prestabilito dal Consiglio o dalla Commissione e reso noto in tempo utile, oppure
 - b) della differenza constatata a posteriori fra la produzione interna aumentata delle importazioni nette da paesi terzi da una parte, e il consumo effettivo dall'altra?

Questo significa quindi che i produttori, senza esserne informati o consultati, devono pagare per le importazioni superflue provenienti da paesi terzi, per la fabbricazione di prodotti di sostituzione non naturali, per gli ostacoli all'esportazione verso paesi terzi posti dalla

Commissione o per la diminuzione del consumo per un qualsiasi motivo?

2. È giusto che, qualora il Consiglio non possa o non voglia fissare obiettivi di produzione, siano i singoli produttori a dover portare la responsabilità di sviluppi di cui non sono i soli responsabili?
3. È fondata l'affermazione secondo cui un comitato scientifico ad hoc starebbe elaborando, per incarico della Commissione, previsioni a medio termine circa la produzione di derrate agricole e la relativa domanda, ma che tali studi non sarebbero resi pubblici per orientare la produzione? Se sì, perché?

Risposta*(15 maggio 1981)*

Da vari anni il Consiglio deve affrontare i problemi relativi al magazzinaggio ed alla riutilizzazione di taluni prodotti agricoli la cui produzione tende a superare costantemente le possibilità di consumo sul mercato della CEE, ed in particolare anche le conseguenze di questa situazione a livello di bilancio. Tale problema è stato affrontato in modo diverso a seconda delle produzioni in questione, si è cioè tenuto conto del loro carattere specifico, di fattori naturali quali il suolo e il clima, degli scambi internazionali, dell'evoluzione prevedibile del consumo comunitario e mondiale, della ricerca di una politica di qualità e di specializzazione regionale, della maggiore produttività dovuta al progresso tecnico e del reddito dei produttori.

1. Il Consiglio non ha dato una definizione precisa della nozione di eccedenza di produzione agricola. D'altronde, tali eccedenze variano a seconda della natura e nel tempo e dipendono da vari mutevoli fattori. È sull'esperienza acquisita nel corso di anni, sui dati relativi alle varie possibilità di smercio e sulle prospettive a medio termine della domanda e dell'offerta che si basano le corrispondenti proposte della Commissione che forniscono ai produttori alcune indicazioni sull'orientamento della loro produzione.

Per taluni settori — quali quelli citati dall'onorevole parlamentare — il Consiglio ha nel frattempo associato i produttori alla regolazione dei mercati, entro limiti precisi, conformi ai principi generali del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Per esempio, per quanto riguarda il settore dello zucchero, esso ha introdotto un contributo alla produzione mediante il quale vengono sostenuti, eventualmente, i costi di riutilizzazione delle eccedenze.

Nel settore del latte, il Consiglio ha recentemente fissato un prelievo di corresponsabilità, da poco rinnovato ed aumentato ⁽¹⁾.

Il Consiglio ha sempre tenuto conto, nelle decisioni politiche in materia di prezzi o misure connesse, del problema relativo alle eccedenze strutturali o congiunturali nella stessa misura in cui esso ha talvolta dovuto tenere conto delle insufficienze di produzione o di una situazione di penuria, di cui è un esempio quanto avvenuto per la siccità del 1976.

2. Gli obiettivi di produzione sono sempre stati uno degli elementi fondamentali dei dibattiti sulla politica agricola comune fin dalla sua creazione negli anni 60, in particolare al momento delle decisioni annuali sui prezzi.

Per il resto ogni produttore, soprattutto tramite le organizzazioni professionali agricole e i vari mezzi di pubblicazione delle decisioni adottate dalla Comunità, è informato di quali siano le produzioni il cui smercio rischia di incontrare difficoltà. In base ai vari elementi in suo possesso esso orienta la futura produzione.

3. Il terzo quesito dell'onorevole parlamentare è di competenza della Commissione.

⁽¹⁾ Vedi regolamento (CEE) n. 1364/80, in particolare il 2° considerando e l'articolo 2 (GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 16).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1323/80

dell'on. Key

al Consiglio delle Comunità europee

(20 ottobre 1980)

Oggetto: Prelievo di corresponsabilità nel settore lattiero

1. Può far sapere il Consiglio per quale motivo permette che il gruppo «Prelievo di corresponsabilità» costituito dalla Commissione senza fondamento giuridico, prenda decisioni pratiche in merito all'utilizzazione del gettito del prelievo stesso che, in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1079/77 ⁽¹⁾, rientra nel bilancio comunitario?
2. Perché il Consiglio non ha insistito, all'atto della fissazione del bilancio 1980, affinché si ponga fine a tale abuso?
3. Qualora il Consiglio ritenga che tale procedura abbia un fondamento giuridico, può far sapere quale?
4. Se invece il Consiglio ritiene che la procedura in parola non abbia alcun fondamento giuridico, può far sapere perché ha permesso ancora una volta alla Commissione di ignorare in tal modo i suoi diritti in materia di bilancio soprattutto se tale procedura è stata seguita fin dall'introduzione del prelievo di corresponsabilità nel settore lattiero?
5. Si rende conto il Consiglio che le sue decisioni in materia di prezzi per la campagna 1980/1981 hanno fatto ricadere sui consumatori della Comunità l'onere del prelievo di corresponsabilità nel quadro di un aumento del 4% dei prezzi del latte a livello comunitario, in quanto i produttori, pur pagando il 2% sotto forma di prelievo di corresponsabilità, finiscono per recuperarne poi l'importo grazie all'aumento dei prezzi al consumo?
6. Per quali motivi il Consiglio ha agito in questo modo?
7. Ritiene il Consiglio che i consumatori debbano essere penalizzati perché la domanda di prodotti lattiero-caseari è insufficiente mentre il prezzo si colloca chiaramente al di sopra del prezzo di equilibrio?
8. Non ritiene inoltre il Consiglio che i consumatori siano doppiamente lesi in quanto, mentre da un

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

lato pagano le enormi spese derivanti dalle restituzioni all'esportazione che aumentano i prezzi intracomunitari, sono dall'altro esclusi non solo dal beneficio delle vendite di burro a basso prezzo, ma anche per giunta dalle discussioni sull'impiego delle loro proprie risorse?

9. Può il Consiglio spiegare le ragioni che stanno alla base di questa situazione?

Risposta

(15 maggio 1981)

1, 2, 3 e 4. Il Consiglio, tenuto conto della situazione eccedentaria nel settore lattiero dovuta, da un lato, al ristagno del consumo e, dall'altro, al continuo incremento della produzione dei prodotti in questione, ha adottato nel maggio 1977 il regolamento (CEE) n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Detto regolamento ha lo scopo di contribuire al progressivo ristabilimento del mercato lattiero-caseario istituendo un nesso più diretto tra la produzione e le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari.

La Commissione decide in merito alle misure di utilizzazione dei proventi del prelievo di corresponsabilità conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77, per favorire l'allargamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari. Quest'istituzione, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, ha instaurato una procedura che permette di avvalersi di esperti che assicurano una collaborazione con gli ambienti professionali (cosiddetto «Gruppo di corresponsabilità», composto di rappresentanti dei produttori e delle industrie lattiero-casearie), al fine di elaborare un metodo di lavoro quanto più efficace possibile.

5, 6 e 7. Il Consiglio desidera rilevare che l'aumento dei prezzi per la campagna 1980/1981 è stato deciso con prudenza. Le decisioni di aumentare il prelievo di corresponsabilità per il 1980/1981 e di prevedere la possibilità di un ulteriore prelievo nel 1981/1982 contribuiscono peraltro in misura rilevante a frenare l'aumento delle spese della Comunità.

8 e 9. I problemi relativi alla gestione del mercato lattiero-caseario, in particolare quelli concernenti le restituzioni all'esportazione e le vendite di burro d'intervento a prezzo ridotto, rientrano nella competenza della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1421/80

dell'on. Ewing

al Consiglio delle Comunità europee

(6 novembre 1980)

Oggetto: Società multinazionali e orientamenti OCSE

Il Consiglio presenterà proposte per chiedere alle società multinazionali di fornire informazioni più dettagliate di quanto avvenuto finora, e per consultare i loro dipendenti, nonché per conferire carattere giuridico vincolante alle disposizioni di cui alle direttive facoltative dell'OCSE concordati nel 1976 e confermati nel 1979, e per appurare ciò che ogni Stato membro ha fatto in questo contesto?

Risposta

(15 maggio 1981)

Il Consiglio rammenta che il 14 febbraio 1977 ha adottato una direttiva concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti⁽¹⁾. Detta direttiva, che è applicabile se ed in quanto l'impresa, lo stabilimento o la parte di stabilimento da trasferire rientra nel campo di applicazione territoriale del trattato, contiene nella sezione III disposizioni relative all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. Inoltre, il 24 ottobre 1980 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva concernente l'informazione e la consultazione dei lavoratori delle imprese a struttura complessa, in particolare transnazionale. Il 4 novembre 1980 il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale in merito a questa proposta.

Nel 1978 il Consiglio ha deciso, tramite la quarta direttiva «diritto delle società», di chiedere alle imprese organizzate come società di capitali la pubblicazione dei conti annui, stabiliti secondo uno schema particolareggiato. I lavori del Consiglio in merito alla proposta di settima direttiva «diritto delle società», relativa al consolidamento dei conti annui delle imprese facenti parti di un'unità economica, ossia un gruppo, sono abbastanza avanzati.

(1) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

Il Consiglio sta attualmente esaminando la proposta di regolamento che istituisce uno statuto delle società anonime europee (ES), il quale prevede la partecipazione dei lavoratori in seno all'organo di sorveglianza di dette società.

Una regolamentazione in materia è prevista dalla proposta di quinta direttiva «diritto delle società», presentata nel 1972 e concernente la struttura delle società per azioni. Il Parlamento europeo non è stato ancora in grado di formulare il suo parere su questa proposta.

Dette regolamentazioni, ove venissero adottate, stabilirebbero tra l'altro l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori su un piano permanente, anche nel quadro delle imprese multinazionali.

Quanto al problema di rendere vincolanti le disposizioni contenute nelle direttive OCSE adottate su base volontaria, il Consiglio ricorda che queste direttive sono state esplicitamente accettate in base al loro carattere volontario e che dalla procedura di revisione del 1979 non sono risultati elementi contrari a questo principio. Il Consiglio non dispone di elementi d'informazione circa le misure adottate dagli Stati membri per quanto concerne l'applicazione degli orientamenti OCSE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1445/80

dell'on. Filippi

al Consiglio delle Comunità europee

(27 ottobre 1980)

Oggetto: Utilizzazione di estrogeni per l'allevamento di bovini e di pollame destinati alla macellazione

L'utilizzazione di sostanze estrogene per il «gonfiamento» di bovini da macellare e di pollame — destinati peraltro alla confezione di prodotti omogeneizzati per bambini — ha suscitato, in queste settimane, grande preoccupazione ed allarme tra i consumatori e le autorità competenti italiane.

Tale caso al di là della opportunità di mettere in atto un più accurato controllo delle carni bovine — soprattutto vitello — al fine di individuare ogni eventuale frode, impone anche la necessità di procedere ad una revisione della normativa comunitaria sull'argomento al fine, nel contempo, di snellire le procedure di controllo e di assicurare che sulle tavole dei consumatori arrivi carne priva di pericolosi residui estrogeni.

Va peraltro rilevato che — nel caso non si procedesse sollecitamente in tal senso — si configurerebbe il concreto rischio di mettere in grave difficoltà consumatori e rete distributiva — almeno in Italia — dacché si potrebbe facilmente arrivare ad un pericoloso blocco delle importazioni di vitello che è la carne più frequentemente trattata con estrogeni.

Una verifica di massa, operata dal servizio veterinario di frontiera — oltre a non essere ammessa dai trattati per la carne di provenienza interna alla Comunità — avrebbe infatti l'effetto di paralizzare totalmente il traffico di confine.

Per tali ragioni si domanda:

1. La Commissione ed il Consiglio non ritengono opportuno porre allo studio una revisione dell'attuale normativa che si ispiri alle legislazioni attualmente vigenti in paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e la Spagna, certo non più permissive della nostra legislazione circa la tutela della salute?
2. La Commissione ed il Consiglio non ritengono opportuno procedere ad una regolamentazione dettagliata e severa dell'uso di tali sostanze — con controlli da effettuarsi sempre a monte — invece di arroccarsi su di un generico principio di assoluto divieto destinato troppo spesso a rimanere del tutto disatteso?

Al di là di ogni tipo di allarmismo, la Commissione ed il Consiglio non ritengono infatti che solo per tale via si potrebbe consentire:

- all'allevatore di beneficiare dell'incremento di crescita degli animali?
- alle strutture distributive di compiere, senza storture e in piena tranquillità, il proprio lavoro di commercializzazione?
- ai cittadini di cibarsi di carne senza residui pericolosi per la salute?

Risposta

(15 maggio 1981)

Il 3 novembre 1980 è stata presentata al Consiglio una proposta di regolamento relativo all'utilizzazione di sostanze ad azione ormonale o tireostatica sugli animali domestici; tale proposta prevede il divieto dell'utilizzazione di sostanze ormonali ai fini della produzione di carne.

Il Parlamento europeo ha emesso un parere favorevole su questa proposta il 13 febbraio 1981.

Il Consiglio prosegue, in seno agli organi competenti, l'esame di questa proposta nonché del testo di applicazione relativo al controllo e all'utilizzazione di talune sostanze a fini terapeutici.

trattato, che definisce le azioni da intraprendere per l'attuazione dell'aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi interessati. Tale regolamento, che ha formato oggetto della procedura di concertazione con il Parlamento europeo, è stato adottato dal Consiglio il 17 febbraio 1981 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 442/81 del Consiglio, del 17 febbraio 1981 (GU n. L 48 del 21. 2. 1981, pag. 8 e 10).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1451/80

dell'on. Van Miert

al Consiglio delle Comunità europee

(12 novembre 1980)

Oggetto: Aiuto ai paesi in via di sviluppo non associati

Il Consiglio non ritiene che, secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, la concessione di aiuti finanziari e tecnici ai paesi in via di sviluppo non associati faccia parte dell'esecuzione del bilancio e che, in caso affermativo, la Commissione è competente a prendere una decisione in merito?

Il Consiglio può illustrare la sua posizione al riguardo?

Risposta

(15 maggio 1981)

Il Consiglio ritiene che la concessione di aiuti finanziari e tecnici ai paesi in via di sviluppo non associati richieda un'autorizzazione dell'autorità di bilancio, vale a dire l'iscrizione di stanziamenti appropriati nel bilancio delle Comunità, ed un'autorizzazione dell'autorità legislativa, vale a dire il Consiglio. Pertanto la Commissione non può procedere all'esecuzione del bilancio in questo settore, in assenza di una decisione di fondo del Consiglio.

Negli anni 1977-1980 il Consiglio è ricorso a una procedura ad hoc per autorizzare la concessione degli aiuti in questione, nell'attesa dell'adozione del regolamento-quadro, basato sull'articolo 235 del

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1600/80

dell'on. Adam

al Consiglio delle Comunità europee

(25 novembre 1980)

Oggetto: Politica energetica

Vuol dire il Consiglio quali sono state a suo avviso le misure positive adottate dalla Comunità e dagli Stati membri in applicazione dell'accordo raggiunto in giugno al vertice di Venezia?

Chiederà alla Commissione di presentargli proposte per ridurre il crescente livello delle riserve e delle importazioni di carbone?

Risposta

(13 maggio 1981)

Il Consiglio non ha partecipato in quanto tale al vertice economico occidentale che ha avuto luogo a Venezia nel giugno 1980. Tuttavia, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta all'interrogazione orale con discussione n. 0-56/80 ⁽¹⁾ dell'on. Galland.

Il Consiglio è consapevole della necessità di accrescere il più rapidamente possibile il consumo di car-

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 265 (15 gennaio 1981) pag. 214.

bone nella Comunità. D'altro lato, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sulle prospettive a lungo termine dell'offerta e della domanda di carbone nella Comunità, relazione che ha già formato l'oggetto di un primo scambio di vedute in seno al Consiglio stesso. Quest'ultimo è altresì in attesa di una prossima relazione della Commissione circa l'impiego del carbone nelle centrali elettriche dei vari Stati membri. In base a questa relazione il Consiglio potrà procedere ad una stima dei risultati ottenuti in seguito alla decisione del Consiglio del 1975, relativa alla limitazione dell'impiego di idrocarburi nelle centrali elettriche.

La prossima sessione del Consiglio (Energia) intende inoltre discutere il problema della sostituzione del petrolio con il carbone nell'industria in generale, sulla base di un'ulteriore relazione della Commissione. Per quanto riguarda il consumo di carbone a più lungo termine, la Commissione ha presentato al Consiglio proposte in materia di progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione del carbone.

Infine, per le importazioni di carbone, il Consiglio è consapevole del fatto che, con l'aumento del consumo di carbone nella Comunità sarà necessario stabilire relazioni ottimali tra l'impiego del carbone importato da paesi terzi e l'impiego del carbone di produzione indigena.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1765/80

di Lord O'Hagan

al Consiglio delle Comunità europee

(23 dicembre 1980)

Oggetto: Relazioni tra la CEE e l'OIL

Soltanto funzionari della Commissione e del segretariato generale del Consiglio fanno parte della delegazione CEE alla conferenza annuale dell'OIL.

1. L'esclusione del Parlamento europeo da parte delle altre due istituzioni non pregiudica la rappresentatività di questa delegazione?

2. Ritiene il Consiglio che il Parlamento europeo sia meno interessato della Commissione ai lavori dell'OIL?
3. Quali passi intende compiere il Consiglio affinché il Parlamento europeo sia invitato ad inviare alcuni dei suoi membri alla conferenza annuale dell'OIL?

Risposta

(15 maggio 1981)

L'articolo 229 del trattato che istituisce la CEE affida alla Commissione il compito di assicurare ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e del GATT.

La suddetta disposizione si riferisce quindi anche all'OIL che è un istituto specializzato delle Nazioni Unite.

Ciò spiega l'esistenza di accordi di cooperazione tra la Comunità e l'OIL e in presenza di rappresentanti della Commissione, con lo status di osservatori, ai lavori della conferenza annuale dell'OIL.

I funzionari del segretariato generale del Consiglio sono accreditati presso tale conferenza per poter fornire l'assistenza necessaria alle riunioni di coordinamento in loco che le delegazioni governative dei dieci Stati membri tengono regolarmente e con successo, sin dalle origini della Comunità, con i rappresentanti della Commissione durante la conferenza, per trattare i principali problemi relativi alla politica sociale, iscritti nell'ordine del giorno delle sessioni annuali della Conferenza.

Durante la ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni della Comunità, stabilita dal trattato, il Consiglio non ritiene che esistano motivi particolari per motivare un cambiamento della situazione attuale a tale riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1778/80**dell'on. Geurtsen****alla Commissione delle Comunità europee***(12 gennaio 1981)*

Oggetto: Pregiudizio derivante all'industria occidentale dell'abbigliamento da importazioni incontrollate, via Berlino, in provenienza dai paesi dell'Est ⁽¹⁾

1. È vero che talune industrie degli Stati membri, e soprattutto le imprese di abbigliamento, risentono gravemente a causa delle cospicue importazioni a buon mercato transitanti per Berlino — che funge così da porto franco — e provenienti da paesi come la Germania dell'Est, l'Ungheria, la Romania, la Jugoslavia, la Corea del Sud, le Filippine ed altre regioni dell'Estremo Oriente?

2. Scorge la Commissione una qualche possibilità di arginare questo flusso commerciale via Berlino, in modo da rendere possibile un'equa concorrenza in detto settore?

⁽¹⁾ Si rinvia ad un articolo tratto dall' «Algemeen Dagblad» del 4 dicembre 1980.

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione***(12 maggio 1981)*

1. Le importazioni a Berlino (Ovest) di prodotti tessili originari della RDT sono soggette al regime del commercio interno tedesco ed alle relative procedure di sorveglianza prescritte dalla Repubblica federale di Germania. La Commissione ricorda di aver fornito ampi dettagli sul regime del commercio interno tedesco in varie sue risposte ad interrogazioni scritte e da ultimo all'interrogazione scritta n. 1372/80 ⁽¹⁾ dell'on. Curry.

2. Nel caso che i prodotti tessili originari di uno qualsiasi degli altri paesi terzi citati dall'onorevole parlamentare vengano importati nella Comunità via Berlino (Ovest), o per un'altra via, tali importazioni sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978 ⁽²⁾, in cui oltre ai limiti quantitativi concordati con tali paesi oppure fissati unilateralmente è previsto un rigido sistema di sorveglianza. È stata inoltre

istituita nella Comunità, tramite regolamento (CEE) n. 616/78 del Consiglio, del 20 marzo 1978 ⁽³⁾, una procedura volta al controllo dell'origine di tutte le importazioni nella Comunità di prodotti tessili.

3. Per quanto concerne il commercio fra Berlino (Ovest) e il resto della Comunità, esso è naturalmente soggetto alle disposizioni in materia di scambi intracomunitari.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1796/80**dell'on. Adam****al Consiglio delle Comunità europee***(12 gennaio 1981)*

Oggetto: Disoccupazione nell'Inghilterra del nord

Negli ultimi dodici mesi la disoccupazione dell'Inghilterra del nord è aumentata dall'8,5 % all'11,6 %. Nello stesso periodo il numero delle offerte di lavoro è diminuito da 10 125 a 4 870 (dati dell'ottobre 1980).

Non ritiene il Consiglio che ciò rappresenti il totale fallimento della politica comunitaria e delle politiche nazionali di aiuto regionale?

Quali provvedimenti propone attualmente il Consiglio per rovesciare questa tendenza?

Risposta*(15 maggio 1981)*

Il problema dell'evoluzione della disoccupazione nella Comunità rappresenta una costante preoccupazione del Consiglio.

Nel quadro delle diverse politiche e con gli strumenti di cui dispone, la Comunità cerca di apporare un contributo efficace alla lotta contro la disoccupazione.

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 6. 4. 1981, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

In particolare la politica regionale comunitaria che si basa sugli interventi del FESR ha contribuito a creare o a mantenere, durante il periodo di funzionamento di questo FESR (1975-1979), 339 317 posti di lavoro per tutta la Comunità, di cui 99 767 nel Regno Unito.

Per quanto riguarda in particolare le regioni dell'Inghilterra del nord, il Consiglio ha adottato regolamenti relativi ad azioni specifiche che appartengono alla sezione fuori quota del FESR: una di queste azioni riguarda la siderurgia, l'altra la costruzione navale.

Queste due azioni intendono contribuire all'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche nelle regioni in questione e quindi a provvedere alla situazione di disoccupazione.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato CECA, il governo britannico e la Commissione hanno concluso una convenzione con la quale la Commissione si è impegnata a partecipare agli aiuti sociali a favore dei lavoratori della siderurgia britannica il cui posto di lavoro è stato soppresso.

Tale convenzione, su richiesta del governo, viene applicata ai lavoratori di tutte le imprese siderurgiche del Regno Unito che devono cessare, ridurre o cambiare la loro attività in modo definitivo a causa di cambiamenti profondi nelle condizioni di commercio.

Infine, il Fondo sociale europeo può intervenire, soprattutto nel settore della formazione professionale, per risolvere fra l'altro i problemi che si pongono nelle regioni in cui il ritardo dello sviluppo o il declino delle attività dominanti creano uno squilibrio grave e prolungato dell'occupazione ⁽¹⁾.

Spetta agli Stati membri attuare le azioni necessarie che possono beneficiare del contributo degli strumenti comunitari esistenti.

⁽¹⁾ Vedi articolo 5, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 20 dicembre 1977 che modifica la decisione 71/66/CEE relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (GU n. L 337 del 27. 12. 1977).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1798/80

dell'on. Clwyd

al Consiglio delle Comunità europee

(12 gennaio 1981)

Oggetto: Controlli sulle importazioni di carbone da paesi terzi

Non ritiene il Consiglio che il governo del Regno Unito dovrebbe, conformemente alle politiche adottate dagli altri Stati membri, assoggettare a controllo le importazioni di carbone da paesi terzi?

Risposta

(13 maggio 1981)

Poiché non è stato interpellato in merito al problema oggetto dell'interrogazione rivolta dall'onorevole parlamentare, il Consiglio non ha avuto l'occasione di discuterne.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1811/80

dell'on. Price

al Consiglio delle Comunità europee

(12 gennaio 1981)

Oggetto: Parrucchieri

Quando ha discusso il Consiglio per l'ultima volta le proposte di direttiva sui parrucchieri, presentategli dalla Commissione il 29 luglio 1971, e quando prevede di poterle approvare?

Risposta

(15 maggio 1981)

L'ultimo esame, in sede di Consiglio, delle proposte menzionate dall'onorevole parlamentare si è svolto nell'aprile 1980.

Il Consiglio cercherà di adottare il più presto possibile disposizioni atte a facilitare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi per questa categoria professionale.

totalmente distrutto l'indipendenza dei diversi paesi che costituiscono la Comunità economica europea.

1. Sino a che punto ciò è vero?
2. In che modo il compromesso di Lussemburgo si ripercuote sugli interessi nazionali vitali degli Stati membri?
3. Si può facilmente modificare il trattato di Roma per accrescere i poteri delle istituzioni europee?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1839/80

dell'on. Van Miert

al Consiglio delle Comunità europee

(16 gennaio 1981)

Oggetto: Uso delle lingue comunitarie

Può il Consiglio confermare che il governo britannico ha esercitato pressioni affinché l'esame delle pratiche tecniche inerenti all'esecuzione dei provvedimenti adottati in ordine al contributo britannico sia fatto esclusivamente in lingua inglese?

Reputa il Consiglio siffatto modo di agire conforme al regolamento n. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958 emanato in applicazione dell'articolo 217 del trattato CEE?

Risposta

(15 maggio 1981)

La risposta al primo quesito è negativa. Il secondo quesito diventa quindi privo di contenuto.

Risposta

(15 maggio 1981)

1. Il Consiglio richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella causa 6/64 in cui la Corte ha dichiarato che: «... istituendo una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale, ed in specie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla Comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi».

2. I trattati prevedono secondo quali regole di voto debbano essere prese le varie decisioni. Il Consiglio può assicurare l'onorevole parlamentare che tutte le decisioni del Consiglio sono prese in conformità con le disposizioni dei trattati, alla luce delle conclusioni di Lussemburgo, 28-29 gennaio 1966, e del Comunicato del Vertice di Parigi, 9-10 dicembre 1974.

3. La procedura da applicare per la revisione del trattato CEE è fissata dall'articolo 236 di detto trattato. Da tale articolo si deduce in particolare che, oltre al comune accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, la revisione del trattato richiede la ratifica di tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1845/80

di Lord O'Hagan

al Consiglio delle Comunità europee

(16 gennaio 1981)

Oggetto: Diritti degli Stati membri

Si afferma talora che la costruzione europea ha

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1888/80

dell'on. Hänsch
al Consiglio delle Comunità europee

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

In seno al Consiglio non è emerso alcun consenso sulla proposta sottoposta per decisione il 30 giugno 1980 e recante «direttiva del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (1).

Nella risoluzione del 16 giugno 1980 (doc. 1-220/80) il Parlamento europeo, oltre che plaudere a tale proposta in considerazione dei gravi incidenti industriali verificatisi a Flixborough nel 1974, a Beek nel 1975, a Seveso e a Manfredonia nel 1976, l'aveva caldeggiata ponendo in risalto la sua rilevanza sia per i lavoratori delle industrie colpite sia per la popolazione residente nelle vicinanze di impianti industriali pericolosi.

Ciò premesso:

1. Può il Consiglio tratteggiare le divergenze d'opinioni che gli hanno impedito di prendere una decisione su tale proposta?
2. Continua il Consiglio a ritenere urgente una disciplina a livello comunitario per la prevenzione di gravi incidenti industriali e la limitazione dei loro effetti sugli uomini e l'ambiente?
3. Per quando è prevista l'adozione di tale direttiva?

(1) GU n. C 212 del 24. 8. 1979, pag. 4.

Risposta

(15 maggio 1981)

Nell'ultima sessione dedicata ai problemi dell'ambiente, che ha avuto luogo il 12 dicembre 1980, il Consiglio ha discusso i problemi che poneva ancora la proposta di direttiva sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, comunemente detta direttiva Seveso. La discussione ha permesso di trovare una soluzione alla maggior parte dei problemi tecnici rimasti ancora in sospenso, ma non ha permesso di delineare l'accordo di tutte le delegazioni sulle disposizioni relative ai rischi d'inquinamento industriale transfrontaliero.

Il Consiglio, sempre convinto dell'importanza di questa direttiva per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, proseguirà i lavori per superare gli ultimi ostacoli che impediscono l'adozione della direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1900/80

dell'on. Gendebien
al Consiglio delle Comunità europee

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Concertazione comunitaria sulle centrali nucleari di Chooz

Nella tornata del novembre 1980 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (relazione von Alemann) in cui si chiedeva l'instaurazione di una procedura comunitaria di concertazione e di arbitraggio per i progetti relativi all'installazione di centrali nucleari nelle regioni frontaliere.

Ha fatto riferimento il Consiglio al voto del Parlamento nel corso di una delle sue riunioni e quali conclusioni pratiche ne ha tratto, segnatamente a proposito dei progetti dell'EDF (Electricité de France) a Chooz?

Risposta

(15 maggio 1981)

Nella sessione del 16 dicembre 1980, al Consiglio sono state sottoposte tutte le risoluzioni adottate dal Parlamento europeo nella tornata di novembre. Tra queste risoluzioni vi era quella cui si riferisce l'onorevole parlamentare, relativa alla costruzione delle centrali nucleari nelle regioni frontaliere.

Per quanto riguarda il merito del problema menzionato dall'onorevole parlamentare, questi è pregato di riferirsi alle risposte fornite dal Consiglio all'interrogazione scritta n. 1620/79 (1) dell'on. Glinne, all'interrogazione orale n. H-625/80 (2) dell'on. Lizin, all'interrogazione orale n. H-467/

(1) GU n. C 295 del 13. 11. 1980, pag. 2.

(2) Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-266 (11 febbraio 1981), pag. 168.

80⁽¹⁾ dell'on. Michel e alle interrogazioni scritte n. 472/80⁽²⁾ e n. 1217/80⁽³⁾ dell'on. Lizin.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-264 (17 dicembre 1980), pag. 180.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 2. 10. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. C 352 del 31. 12. 1980, pag. 9.

nel Pacifico, per i quali l'UNDRO non ha fornito valutazioni.

Per quanto concerne i punti 2 e 3 dell'interrogazione, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta data alla sua interrogazione scritta n. 1886/80⁽¹⁾ e alla sua interrogazione orale n. H 662/80⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 129 del 29. 5. 1981, pag. 2.

⁽²⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-266 (9 febbraio 1981), pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1918/80

di Sir Frederick Warner

alla Commissione delle Comunità europee

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Aiuto alle zone danneggiate dagli uragani

1. Può la Commissione fornire una stima globale dei danni provocati dagli uragani in tutto il mondo nel 1980?

2. Qual è il numero complessivo delle domande pervenute alla Commissione nel 1980 per un aiuto d'urgenza a favore di regioni che hanno subito tali danni?

3. Quale importo è stato impegnato negli ultimi dodici mesi per questo genere di aiuti a favore

- a) dei paesi non associati
- b) dei paesi ACP
- c) dei dipartimenti francesi d'oltremare
- d) di regioni europee nella Comunità?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(13 maggio 1981)

In base alle informazioni trasmesse alla Commissione dall'ufficio del coordinatore delle Nazioni Unite dei soccorsi in caso di catastrofe (UNDRO), l'importo dei danni provocati dagli uragani nel mondo nel 1980 è valutato a circa 630 milioni di dollari USA.

Tale cifra è però solo parziale; infatti essa non comprende i danni provocati da alcuni uragani in Asia e

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1921/80

dell'on. Percheron

alla Commissione delle Comunità europee

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Relazioni con i paesi dell'America Centrale

Può la Commissione precisare quali relazioni politiche ed economiche intrattiene la Comunità con i vari Stati dell'America centrale?

Può rendere noto il suo parere in merito all'accesso all'indipendenza del territorio del Belize?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(13 maggio 1981)

La Comunità ed i suoi Stati membri intrattengono strette relazioni di natura politica ed economica con l'insieme dei paesi dell'America centrale.

A livello economico, pur non essendo legata a tutt'oggi da alcuna relazione contrattuale bilaterale di carattere commerciale, la Comunità intrattiene con questi paesi rapporti economici in via di approfondimento, in svariati settori quali l'assistenza finanziaria e tecnica, l'aiuto alimentare e il sistema delle preferenze generalizzate o la promozione dell'integrazione regionale.

Infatti, le relazioni economiche che la Comunità ha allacciato con i paesi dell'America latina sono

improntate soprattutto a questi strumenti di politica di sviluppo.

Dell'assistenza finanziaria hanno beneficiato soprattutto l'Honduras ed il Nicaragua. L'Honduras, in particolare, è stato considerato dalla Comunità nel 1980 come un paese prioritario ai fini dell'aiuto CEE.

Hanno fruito dell'aiuto alimentare l'Honduras, il Nicaragua ed il Salvador.

Va rilevato che al Nicaragua è stato assegnato anche un massiccio aiuto di urgenza nel 1979.

Inoltre, la Comunità è sempre stata favorevole allo sviluppo di un processo di integrazione regionale in questa parte del mondo. A tal fine essa ha contribuito in modo notevole e concreto alla promozione di iniziative di integrazione regionale e soprattutto del mercato comune centro-americano.

Sul piano politico, la Comunità segue con particolare interesse gli sviluppi di questa regione del mondo.

Taluni capi di Stato e ministri degli esteri dell'America centrale si sono recati recentemente in visita alle istituzioni della Comunità: si tratta nella fattispecie del presidente del Costa Rica e di un membro della giunta del Nicaragua, di alcuni ministri dell'Honduras, del Costa Rica e del Nicaragua nonché di personalità quali il presidente della Banca centro-americana di integrazione regionale.

La Commissione si propone di rafforzare la presenza della Comunità nell'America centrale tramite un'intensificazione degli scambi commerciali ed un suo costante aiuto allo sviluppo. In quest'ottica la Commissione conferirà particolare importanza al progresso dei diritti dell'uomo nella regione e sosterrà in modo particolare gli sforzi di integrazione regionale nell'America centrale.

La Commissione ha preso atto della risoluzione delle Nazioni Unite relativa all'indipendenza del Belize. Essa segue con attenzione gli sviluppi di questo problema che, per ora, è di esclusiva competenza delle autorità britanniche e si rallegra dei progressi tangibili che sembrano essersi delineati recentemente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1938/80

di Lord O'Hagan

al Consiglio delle Comunità europee

(5 febbraio 1981)

Oggetto: Pesca illegale delle aringhe

Il Consiglio è certo a conoscenza che almeno uno Stato membro non ha adempiuto le disposizioni comunitarie che prevedono il divieto di cattura, di sbarco e di vendita delle aringhe.

1. Intende il Consiglio adottare delle misure per risarcire i pescatori che hanno subito danni finanziari in seguito al rispetto, da parte dei loro governi, delle leggi comunitarie?
2. Intende il Consiglio condannare ora pubblicamente gli Stati membri che tollerano la violazione delle norme per la conservazione del patrimonio ittico, necessarie affinché la specie delle aringhe sopravviva e si moltiplichi?
3. Convieni il Consiglio che gli Stati membri che continuamente eludono le disposizioni comunitarie minano la stima della pubblica opinione nel valore della Comunità europea?

Risposta

(15 maggio 1981)

1. Il Consiglio non ha avuto conoscenza dei fatti riferiti dall'onorevole parlamentare e non ha quindi preso posizione al riguardo.
2. A questo proposito il Consiglio richiama tutta l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che le catture dirette di aringhe erano e restano autorizzate in talune regioni (per esempio Skagerrak/Kattegat) e che talune catture di aringhe hanno potuto essere effettuate legalmente, anche nelle zone vietate, a norma della regolamentazione sulle catture accessorie.
3. Si ricorda infine che l'insieme dei dati relativi alle catture debbono essere comunicati dagli Stati membri alla Commissione ai sensi della disposizioni del regolamento del Consiglio (CEE) n. 753/80 (1) e che pertanto la Commissione dispone, verosimilmente, di elementi di risposta più precisi e più circostanziati sul problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1980, pag. 33.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1946/80**dell'on. Loo****al Consiglio delle Comunità europee***(9 febbraio 1981)*

Oggetto: Pubblicazione della relazione sulle «strozzature» nelle infrastrutture dei trasporti

Secondo il testo del resoconto pubblicato al termine della riunione del 23 novembre 1978, il Consiglio ha invitato la Commissione:

- da un lato, a «presentare entro il 1° gennaio 1980 una relazione sulle strozzature nelle infrastrutture dei trasporti e sulle varie possibili modalità di intervento»;
- dall'altro, «a elaborare, in collaborazione con il comitato delle infrastrutture, particolari criteri per valutare i progetti di interesse comunitario».

Risulta che la prima relazione è stata trasmessa nel giugno 1980 al Consiglio, che ne ha «preso atto». Intende il Consiglio consentire la pubblicazione della relazione e far sapere fin d'ora quali conclusioni concrete ne trae, nonché a che punto è giunta la seconda relazione sulla valutazione dei progetti d'interesse comunitario?

Risposta*(13 maggio 1981)*

Il Consiglio ritiene che spetti alla Commissione decidere l'eventuale pubblicazione della relazione sulle «strozzature», che è stata da essa elaborata.

Il Consiglio ritiene che detta relazione costituisca un elemento importante da prendere in considerazione nel quadro dei lavori relativi alla proposta di regolamento del Consiglio riguardante il sostegno dei progetti di interesse comunitario in materia di infrastrutture dei trasporti.

Il Consiglio è ancora in attesa della seconda relazione della Commissione sui criteri di valutazione dei progetti di interesse comunitario.

Sulla base di queste due relazioni e di qualsiasi altro elemento utile il Consiglio potrà successivamente deliberare in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1947/80**dell'on. Loo****al Consiglio delle Comunità europee***(9 febbraio 1981)*

Oggetto: Conclusioni ricavate dal comitato dei rappresentanti permanenti dal memorandum pubblicato dalla Commissione

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta n. 315/80 ⁽¹⁾, il sig. Burke, a nome della Commissione, comunicava durante la sua riunione del 6 dicembre 1979, che il Consiglio non aveva formulato osservazioni sul memorandum pubblicato dalla Commissione «Il ruolo della Comunità nello sviluppo delle infrastrutture dei trasporti», ma che aveva «incaricato il comitato dei rappresentanti permanenti di effettuare, in merito, un esame approfondito».

A un anno di distanza, può far conoscere il Consiglio i risultati di tale esame e le conclusioni concrete che gli saranno presentate?

⁽¹⁾ GU n. C 198 del 4. 8. 1980, pag. 49.

Risposta*(15 maggio 1981)*

Dopo aver preso atto del memorandum della Commissione sul ruolo della Comunità nello sviluppo delle infrastrutture dei trasporti, il Consiglio ha ritenuto che i lavori in questo settore possano essere proseguiti con profitto sulla base di varie proposte e relazioni presentate dalla Commissione e che il comitato dei rappresentanti permanenti debba presentare una relazione al Consiglio quando i lavori preparatori avranno permesso di stabilire tutti gli elementi necessari per consentirgli di deliberare.

Il Consiglio rimanda inoltre alle risposte da esso fornite all'interrogazione scritta n. 1946/80 ⁽¹⁾, dell'onorevole parlamentare, e all'interrogazione scritta n. 1976/80 ⁽²⁾ dell'on. Cousté.

⁽¹⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1966/80

dell'on. Damseaux
al Consiglio delle Comunità europee
(9 febbraio 1981)

Oggetto: Politica della concorrenza

Nell'ambito della politica della concorrenza, può il Consiglio far sapere quante volte si è riunito nel 1980 il Gruppo di lavoro sulla proprietà intellettuale e fare il punto preciso dei suoi lavori, in particolare dei processi realizzati dopo la presentazione al Parlamento europeo dell'ottava relazione?

Risposta

(15 maggio 1981)

Il gruppo di lavoro «Proprietà intellettuale» del Consiglio ha tenuto varie riunioni nel 1980, tutte dedicate alla preparazione dei negoziati per la conferenza diplomatica di revisione della convenzione dell'Unione di Parigi sulla proprietà industriale. In effetti, in questa conferenza, di cui una prima sessione è stata tenuta a Ginevra in febbraio/marzo 1980 e una seconda è convocata a Nairobi in settembre/ottobre 1981, gli Stati membri della Comunità svolgono un'azione comune su argomenti di particolare interesse per la Comunità europea, conformemente a una decisione del Consiglio del 29 gennaio 1980.

Però, poiché l'applicazione delle norme di concorrenza del trattato CEE è di competenza della Commissione, il gruppo di lavoro del Consiglio non ha avuto ragione di esaminare i problemi posti dall'applicazione della politica della concorrenza ai diritti di proprietà intellettuale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1971/80

dell'on. Damseaux
alla Commissione delle Comunità europee
(9 febbraio 1981)

Oggetto: Apparecchi economizzatori d'energia

L'Istituto francese per le ricerche economiche e sociali (IFRES) ha effettuato un sondaggio d'opi-

nione sul consumo di carburante, dal quale risulta che l'82,4 % dei francesi interrogati annettono carattere prioritario al risparmio di carburante. Delle persone interrogate, il 36 % si è dichiarato disposto a spendere più di 200 franchi francesi per fare installare sul proprio veicolo apparecchiature che consentano un risparmio di energia del 5 %.

Può la Commissione far sapere se, in certi Stati della Comunità:

- attrezzature di questo tipo sono attualmente commercializzate;
- il loro sviluppo è promosso mediante aiuti di qualsiasi tipo da parte dei poteri pubblici;
- e se gli specialisti concordano nell'affermare che, allo stato attuale di sviluppo tecnico delle attrezzature per il risparmio di carburante, si può ritenere che tali economie siano insignificanti, se non addirittura negative?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(12 maggio 1981)

1. La Commissione conferma che effettivamente in alcuni Stati membri vengono commercializzati dispositivi che consentono un risparmio di carburante.

Queste apparecchiature comprendono due grandi categorie di prodotti: i primi agiscono direttamente sul consumo di carburante (carburatori, accensione, deflettori...), mentre gli altri forniscono informazioni di tipo visivo o sonoro al guidatore (indicatori di guide, econometri, ordinatori di bordo...) che gli permettono di modificare il proprio modo di guidare, riducendo quindi il consumo.

2. Lo sviluppo di questi dispositivi non viene direttamente incoraggiato dalle pubbliche autorità per mezzo di aiuti, benché l'aumento del prezzo dell'energia e le misure volte a ridurre il consumo di carburante possano spingere il pubblico ad utilizzare tali apparecchiature.

3. I dispositivi del primo gruppo hanno un'utilità limitata per gli autoveicoli costruiti dopo la crisi dell'energia, che offrono migliori prestazioni e presentano margini di spreco già ridotti al minimo. Poiché inoltre i dispositivi effettivamente efficaci per economizzare il carburante sono pochi, in Francia è stata introdotta una procedura di omologazione per

controllare con certezza l'efficienza di queste apparecchiature e per lottare contro la pubblicità ingannevole.

Per quanto riguarda invece i dispositivi del secondo gruppo, una raccomandazione del Consiglio del 4 maggio 1976 ne consiglia l'installazione ed aumentano i costruttori che li montano sui propri autoveicoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1976/80

dell'on. Cousté

al Consiglio delle Comunità europee

(9 febbraio 1981)

Oggetto: Politica europea nel settore delle infrastrutture di trasporto

Il 5 luglio 1976, la Commissione ha presentato al Consiglio due proposte, una di decisione e l'altra di regolamento, concernenti la politica europea nel settore delle infrastrutture di trasporto. Il 20 febbraio 1981 il Consiglio ha adottato la decisione ed è stato creato un comitato per le infrastrutture.

Per il momento invece la proposta di regolamento non sembra aver avuto successo, pur formando l'oggetto di un memorandum pubblicato dalla Commissione nel novembre 1979 e benché sia stata approvata dal comitato economico e sociale e dal Parlamento europeo.

Il Consiglio può far sapere a che punto si trova esattamente l'esame di tale proposta e entro quale termine ragionevole si può contare su una decisione del Consiglio?

In effetti, vari progetti di infrastrutture, il cui interesse comunitario è evidente, anche se non è ancora stato riconosciuto secondo la procedura ufficiale — ad esempio il collegamento Reno-Rodano per la Francia — e che sono quindi suscettibili di beneficiare del finanziamento previsto, attendono questa decisione per poter fissare un piano di finanziamento coerente e completo.

Risposta

(15 maggio 1981)

Al termine dello scambio di opinioni che ha avuto luogo durante la 674^a sessione del Consiglio del 4 dicembre 1980, il Consiglio ha fissato nelle sue conclusioni la procedura d'esame delle proposte presentate in materia dalla Commissione. Secondo i termini di tale procedura, il Consiglio ha convenuto di proseguire tutti i lavori preparatori per stabilire gli elementi necessari che gli consentiranno di deliberare. Ha incaricato il comitato dei rappresentanti permanenti di riferirgli in merito al momento opportuno.

A tale proposito si può osservare che il Consiglio è tuttora in attesa della relazione della Commissione sui criteri di valutazione dei progetti di interesse comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1978/80

dell'on. Lizin

al Consiglio delle Comunità europee

(9 febbraio 1981)

Oggetto: Finanziamento da parte della BEI degli investimenti nucleari Doel 3 e Tihange 2: dichiarazione delle società elettriche alla stampa belga in data 19 dicembre 1980

Rispondendo all'interrogazione H-575/80⁽¹⁾ di fronte al Parlamento europeo (tornata di dicembre), il Consiglio segnalava che non compete ad esso pronunciarsi sulle decisioni di finanziamento prese dalla BEI, in particolare per quanto riguarda le decisioni, per un ammontare di 5 miliardi di franchi belgi, concernenti le due nuove centrali nucleari di Doel 3 e Tihange 2.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-264 (17 dicembre 1980), pag. 205.

Tale risposta è perlomeno incompleta, e va rivista alla luce di un fatto nuovo.

Potrebbe il Consiglio comunicare:

1. nell'ambito di quali organi della BEI essa è effettivamente rappresentata?
2. se, nell'ambito di questi organi, la compatibilità degli atti della Banca con il suo statuto è suscettibile di essere confermata o invalidata?
3. qual è l'istanza in grado di valutare questa compatibilità? Nell'ambito di quest'ultima è presente una rappresentanza della Commissione, del Consiglio o dei membri da questi ultimi designati?
4. l'articolo 130 è limitativo. Può il Consiglio far sapere da quale paragrafo dell'articolo 130 sono disciplinati gli investimenti per le centrali nucleari belghe?
5. essendo escluso che si tratti di regioni svantaggiate, in particolare per quanto riguarda Doel, questi aiuti per gli investimenti nucleari rientrano nei paragrafi b e c dell'articolo 130, e presuppongono quindi necessariamente che per queste attività non si possa reperire un finanziamento per vie normali negli Stati membri. Può il Consiglio domandare ai propri rappresentanti nell'ambito della BEI su quali elementi si basa questa valutazione dei mercati finanziari nazionali nel caso di Doel e Tihange?
6. come prevede il Consiglio di far sì che i suoi rappresentanti presso la BEI tengano conto della dichiarazione pubblica (Agence Belga 19 dicembre 1980) delle società elettriche che hanno segnalato, nel quadro di una discussione interna belga, che il settore elettrico non ha avuto finora alcuna difficoltà nel finanziare i propri investimenti e che mai esso ha richiesto un qualsivoglia aiuto ai poteri pubblici per quanto riguarda il finanziamento di tali investimenti?

Risposta

(15 maggio 1981)

1, 5 e 6. Il Consiglio non è rappresentato negli organi statutari della BEI.

2, 3 e 4. Spetta alla BEI eseguire, sotto la propria responsabilità, i suoi compiti quali definiti all'articolo 130 del trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1981/80

dell'on. Glinne

al Consiglio delle Comunità europee

(9 febbraio 1981)

Oggetto: Programma di sviluppo integrato per la provincia del Lussemburgo belga

Il 20 marzo 1979 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una serie di proposte in materia di politica delle strutture agricole, fra le quali una proposta di regolamento concernente un programma di sviluppo integrato per la provincia del Lussemburgo belga per un ammontare di 5 milioni di unità di conto europee, cioè circa 200 milioni di franchi belgi.

A tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato una decisione sulla proposta di regolamento in oggetto. Drammi sociali, però, come quello vissuto alla società metallurgica MMRA rendono superflua qualsiasi giustificazione quanto alla necessità di una riconversione della provincia in parola.

Per quale motivo il Consiglio non ha ancora adottato una decisione in materia? In considerazione della gravità della situazione socio-economica della provincia del Lussemburgo, non ritiene il Consiglio che s'imponga un'azione urgente a favore di tale regione e che una decisione debba essere adottata al più presto?

Risposta

(13 maggio 1981)

Nella sessione del 30 marzo — 2 aprile 1981 il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione citata dall'onorevole parlamentare, estendendo la zona oggetto di tale misura a tutte le regioni svantaggiate del Belgio sud-orientale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1988/80

dell'on. Cousté

al Consiglio delle Comunità europee

(9 febbraio 1981)

Oggetto: Patente di guida europea

Si richiama l'attenzione del Consiglio sulla conferma della sua decisione del 24 giugno, avvenuta in

occasione della riunione del Consiglio dei ministri dei trasporti del 4 dicembre, relativa all'introduzione di una patente di guida comunitaria.

Per quale motivo è necessario attendere il 1983 per l'introduzione di un sistema di reciproco riconoscimento e di cambio delle patenti di guida senza esame nel caso in cui il cittadino di uno Stato membro fissi la propria residenza in un altro Stato membro?

Quali sono le difficoltà pratiche che si oppongono all'applicazione immediata di un provvedimento il cui carattere pratico ed europeo è evidente?

Risposta

(15 maggio 1981)

Le disposizioni relative all'introduzione di una patente di guida comunitaria sono state adottate dal Consiglio sotto forma di direttiva ⁽¹⁾. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione di tale direttiva, previa consultazione della Commissione.

Poiché le disposizioni adottate dal Consiglio richiedono una prima armonizzazione delle norme relative al rilascio e alla validità delle patenti, il termine accordato agli Stati membri nell'ambito di detta direttiva non sembra assolutamente eccessivo.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2000/80

dell'on. Roudy

al Consiglio delle Comunità europee

(9 febbraio 1981)

Oggetto: Riunione di un consiglio «consumatori»

1. Nel momento in cui il Consiglio esamina il secondo programma d'azione a favore dei consumatori, e tenuto conto del numero e dell'importanza delle direttive non adottate dal Consiglio e proposte in applicazione del primo programma, il Consiglio

non ritiene necessario riunire con urgenza un consiglio «consumatori»?

2. Con riferimento alla risposta fornita alla mia interrogazione orale H 518/80 ⁽¹⁾ su questo stesso problema, può il Consiglio precisare quali sono gli ostacoli all'adozione delle direttive relative:

- alle vendite a domicilio,
- ai corsi di insegnamento per corrispondenza,
- alla pubblicità ingannevole e menzognera,

direttive particolarmente importanti per la protezione dei consumatori?

⁽¹⁾ Discussione del Parlamento europeo n. 1-263 (19 novembre 1980), pag. 203.

Risposta

(15 maggio 1981)

1. Poiché l'esame del secondo programma d'azione della Comunità a favore dei consumatori da parte degli organi del Consiglio è ora terminato, si prevede, nel corso delle prossime settimane, di sottoporre questo testo al Consiglio affinché possa deliberare sul programma medesimo.

A tal fine, la presidenza non prevede di convocare una sessione speciale del Consiglio dedicata esclusivamente ai problemi del consumo. Tuttavia, nell'ambito del Consiglio che dovrà pronunciarsi su questo programma, i membri che lo desiderino potranno esporre le loro posizioni e riflessioni generali sullo stato della politica di tutela e informazione dei consumatori della Comunità.

2. Lo stato dei lavori relativo alle tre proposte di direttiva «vendita a domicilio», «teleinsegnamento» e «pubblicità menzognera» è il seguente:

- *vendita a domicilio*: l'esame di questa proposta di direttiva prosegue presso gli organi del Consiglio;
- *teleinsegnamento*: con lettera del 26 settembre 1980, la Commissione ha informato il Consiglio che ritirava la sua proposta;
- *pubblicità menzognera e sleale*: l'esame di questa proposta di direttiva prosegue presso gli organi del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2004/80**di Lady Elles****al Consiglio delle Comunità europee***(9 febbraio 1981)**Oggetto:* Politica della concorrenza.

Il Consiglio può far conoscere la propria opinione sulle seguenti proposte di ordine pratico volte a migliorare le procedure di fronte alla Corte di giustizia, secondo le quali la Corte dovrebbe:

1. chiedere al Consiglio di nominare «assistenti relatori» ai sensi dell'articolo 24 del suo regolamento allo scopo di riesaminare l'inchiesta della Commissione nella causa in materia di concorrenza;
2. fare un uso più esteso dell'articolo 61 del regolamento, provvedendo alla riapertura della procedura orale, soprattutto in casi in cui il parere dell'Avvocatura generale contenga ipotetiche imprecisioni sui fatti (vedi paragrafo 48 della Commissione speciale sulle Comunità europee della House of Lords, 23° Rapporto HL 101)?

Risposta*(15 maggio 1981)*

1. Il Consiglio richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia ⁽¹⁾, spetta in primo luogo a quest'ultima giudicare se la nomina di relatori aggiunti è necessaria per lo studio e l'istruzione delle cause introdotte e presentare a tale scopo, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, dello statuto CECA e dell'articolo 12 degli statuti CEE e CEEA, una proposta al Consiglio.

2. Il Consiglio rileva d'altro canto che in virtù dell'articolo 61 del regolamento di procedura della Corte ⁽²⁾, soltanto quest'ultima può, dopo aver sentito l'avvocato generale, ordinare la riapertura della fase orale e non spetta quindi al Consiglio valutare se la Corte debba fare un uso più esteso di tale possibilità.

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 28. 12. 1974, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 28. 12. 1974, pag. 15.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2045/80**dell'on. Le Roux****alla Commissione delle Comunità europee***(16 febbraio 1981)**Oggetto:* Lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi.

Può la Commissione render note le somme stanziolate dalle compagnie petrolifere per la ricerca sui mezzi chimici e meccanici di lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(7 maggio 1981)*

La Commissione non ha potuto ottenere alcuna adeguata indicazione sulle somme stanziolate dalle compagnie petrolifere per la ricerca sui mezzi chimici e meccanici di lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2073/80**dell'on. Lomas****al Consiglio delle Comunità europee***(25 febbraio 1981)**Oggetto:* Gita scolastica in Belgio — Discriminazione razziale

In un'interrogazione scritta al Consiglio dei ministri dell'agosto 1980 ⁽¹⁾ richiamavo l'attenzione su un lampante atto di discriminazione razziale perpetrato nei confronti di studenti di colore provenienti da Londra durante una gita in Belgio.

Chiedo inoltre al Consiglio di farmi sapere se in Belgio fosse legale praticare il razzismo e se esso

⁽¹⁾ Interrogazione scritta n. 1089/80 (GU n. C 329 del 16. 12. 1980, pag. 8).

intendesse intervenire presso il governo belga per sottolineare che fatti del genere non aiutano certo a sviluppare buone relazioni fra i popoli, siano essi belgi o britannici, bianchi o neri.

Nella sua risposta, assolutamente insoddisfacente, il Consiglio ha ignorato completamente la mia interrogazione affermando che per tali atti erano competenti le autorità belghe. So benissimo che per tali atti sono competenti le autorità belghe. In tale interrogazione chiedevo però al Consiglio di esprimere un giudizio su tale atto, visto l'estremo zelo dimostrato nel commentare fatti che si verificano in altre parti del mondo.

Perché il Consiglio è pronto a commentare avvenimenti che si verificano in paesi non comunitari e tace invece quando il paese interessato è uno Stato membro? Il Consiglio resta indifferente di fronte a questo atto di lampante discriminazione razziale?

Risposta

(15 maggio 1981)

Il Consiglio può formulare dichiarazioni solo nei settori di sua competenza.

Conformemente a quanto fatto presente dal Consiglio nella risposta all'interrogazione n. 1089/80 presentata dall'onorevole parlamentare, gli atti da quest'ultimo menzionati rientrano nelle competenze delle autorità belghe.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2085/80

degli on. Muntingh, Albers, Cohen, Dankert, van den Heuvel, Krouwel-Vlam, van Minnen, Viehoff e Woltjer

al Consiglio delle Comunità europee

(25 febbraio 1981)

Oggetto: Ritardi nelle delibere del Consiglio

1. Potrebbe il Consiglio fornire agli interroganti, per ciascuna DG, una rassegna di tutti i testi normativi pendenti da più di un anno dinanzi al Consiglio al 1° gennaio 1981?

2. Potrebbe il Consiglio specificare per ciascun testo:

- a) da quanto tempo esso è in esame,
- b) quante volte se ne è discusso,
- c) i(l) motivo(i) principale(i) per cui essi sono da tanto tempo in esame,
- d) quando esso prevede che i testi verranno definitivamente approvati o respinti?

Risposta

(15 maggio 1981)

Si pregano gli onorevoli parlamentari di fare riferimento alla risposta fornita dal Consiglio all'interrogazione scritta n. 1497/80 ⁽¹⁾ di Lord O'Hagan.

⁽¹⁾ GU n. C 111 del 13. 5. 1981, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2106/80

dell'on. Hutton

al Consiglio delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Fondazione europea

I ministri degli affari esteri, riunitisi il 15 e 16 dicembre 1980, hanno preso atto di una dichiarazione del loro presidente a proposito dell'istituzione della Fondazione europea. Potrebbe il Consiglio inviarmi il testo di questa dichiarazione?

Risposta

(13 maggio 1981)

Il Consiglio non può che confermare la risposta fornita all'interrogazione scritta n. 1940/80 ⁽¹⁾ dell'on. Moreland:

⁽¹⁾ GU n. C 111 del 13. 5. 1981, pag. 14.

Benché il Consiglio europeo abbia delineato le grandi linee della Fondazione e nonostante il fatto che tale obiettivo continui ad essere valido e che il comitato dei rappresentanti permanenti abbia dedicato varie riunioni a questo problema, non è stato ancora possibile trovare una soluzione per quanto riguarda il funzionamento della Fondazione e in particolare le modalità precise del suo finanziamento.

Nella sessione del Consiglio del 15 e 16 dicembre 1980, la presidenza ha semplicemente constatato che la posizione delle delegazioni non era mutata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2137/80

dell'on. Fanton

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Siderurgia europea

Alla Commissione sono occorsi due mesi di riflessione per rispondere all'interrogazione scritta n. 1309/80 ⁽¹⁾ nella quale le si chiedeva se non ritenesse alquanto incoerente incoraggiare la costruzione a Bagnoli di un nuovo treno di laminazione a nastri larghi, facendo contemporaneamente ricorso all'articolo 58 del trattato CECA.

La risposta data non è affatto soddisfacente. Vi si afferma infatti che l'impresa in causa si sarebbe impegnata a mettere in funzione il nuovo treno solo tra la fine del 1983 e il 1986.

1. Per quale motivo la Commissione ha ritenuto così urgente prendere una misura volta ad incoraggiare questo impianto, se è vero che la sua utilizzazione è prevista solo fra tre anni?
2. Qual è l'esatto calendario di attività e di produzione dello stabilimento di Bagnoli fino al 1986?

3. Qual è l'attuale situazione del mercato dei nastri larghi nella CECA per quanto riguarda produzione e vendita sia nell'ambito della Comunità che all'esterno?

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(13 maggio 1981)

1. La Commissione non può condividere il parere dell'onorevole parlamentare, secondo il quale avrebbe espresso parere motivato, ai sensi dell'articolo 54 del trattato CECA, sull'installazione del treno di laminazione a nastri larghi a Bagnoli in condizioni di urgenza non giustificate dalla data prevista di entrata in funzione. Il parere motivato espresso il 31 maggio 1980 è stato emesso un anno dopo la data di notifica dell'investimento. La Commissione ha infatti ritenuto di potersi pronunciare sull'investimento soltanto dopo aver ricevuto un triplice impegno da parte dell'impresa per:

- ritardare di almeno 12 mesi, su richiesta della Commissione, i lavori di realizzazione del treno di laminazione a nastri larghi a caldo il cui completamento era previsto originariamente per l'agosto 1982;
- procedere ad alcune riduzioni della capacità di produzione in altri impianti;
- strutturare l'aumento di produzione secondo un calendario adottato per il periodo fine 1983-inizio 1986 ⁽¹⁾.

2. Fino all'inizio della produzione industriale del treno a nastri larghi la struttura della produzione prevista per lo stabilimento di Bagnoli non dovrebbe subire modifiche che non siano già conosciute oggi, almeno nelle grandi linee. Per quanto riguarda i prodotti laminati, la realizzazione del nuovo treno dovrebbe da un lato ridurre le forniture di semilavorati e dall'altro essere seguita dalla chiusura o dalla riduzione delle capacità di altri laminatoi.

3. I nastri larghi a caldo risentono della difficile situazione del mercato. I dati sulla produzione comunitaria per il 1980 mettono in evidenza per tali prodotti una riduzione dell'ordine dell'8 % rispetto al 1979.

⁽¹⁾ GU n. C 352 del 31. 12. 1980, pag. 14.

⁽¹⁾ Risposta all'interrogazione scritta n. 901/80 dell'on. Ansquer, GU n. C 275 del 23. 10. 1980, pag. 34.

Parallelamente è stato registrato un regresso delle esportazioni verso i paesi terzi; gli scambi di nastri larghi tra i paesi della Comunità hanno continuato ad aumentare nel 1980 ma molto più lentamente dell'anno precedente. La percentuale media d'impiego degli impianti di produzione dei nastri larghi a caldo nella Comunità ha quindi subito una riduzione sensibile rispetto agli anni precedenti. Tale percentuale è stata del 63 % nel 1980 rispetto al 71 % nel 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2168/80

dell'on. Jürgens

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Utilizzazione di auto a nolo in seguito ad un incidente di macchina avvenuto nella Comunità europea

Un cittadino tedesco che, circolando con la propria vettura, abbia all'estero un incidente di macchina, può servirsi di un'auto straniera a noleggio soltanto per far ritorno al proprio domicilio, mentre per tutto il tempo in cui la sua vettura è in riparazione è obbligato ad utilizzare un'auto a noleggio immatricolata in Germania.

1. Può la Commissione fornire informazioni sulle regolamentazioni vigenti al riguardo nei vari Stati membri della Comunità?
2. Intende inoltre adoperarsi se del caso affinché si giunga quanto prima all'interno della Comunità ad una regolamentazione uniforme in questo settore?
3. È disposta la Commissione a tener conto nella sua proposta del fatto che una regolamentazione comunitaria consentirebbe anche una notevole riduzione del costo degli incidenti?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(13 maggio 1981)

1. Le persone la cui residenza normale si trova nel territorio di uno Stato membro non possono utilizzare, a titolo del regime dell'importazione tempora-

nea, veicoli immatricolati all'esterno di detto territorio. Tale divieto, applicato da tutti gli Stati membri, ammette soltanto determinate eccezioni di portata limitata, variabili a seconda delle normative nazionali. Per quel che riguarda l'ipotesi specifica considerata dall'onorevole parlamentare, l'importazione temporanea di veicoli immatricolati all'estero è autorizzata per i propri residenti dai seguenti Stati membri, sulla base di disposizioni di legge più o meno analoghe: Repubblica federale di Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi.

2. La Commissione potrà prendere in considerazione un'azione in questo settore soltanto una volta che sarà stata approvata dal Consiglio la proposta di direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, proposta presentata della Commissione il 30 ottobre 1975 (1).

3. Quale norma generale, la Commissione tiene conto di tutti i fattori, in particolare economici, che possono giustificare le proposte da essa presentate.

(1) GU n. C 267 del 21. 11. 1975, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2218/80

dell'on. Fergusson

al Consiglio delle Comunità europee

(3 marzo 1981)

Oggetto: Fondazione europea

Quando il Consiglio ha discusso per l'ultima volta a proposito della Fondazione europea e a quali conclusioni è giunto?

Risposta

(13 maggio 1981)

Il Consiglio rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data alle interrogazioni orali n. H-669/80 (1) e n. H-740/80 (2), risposta alla quale non vi è nulla da aggiungere.

(1) Discussioni del Parlamento europeo n. 266 (11 febbraio 1981), pag. 188.

(2) Discussioni del Parlamento europeo n. 268 (11 marzo 1981), pag. 169.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2227/80**dell'on. Muntingh****alla Commissione delle Comunità europee***(6 marzo 1981)***Oggetto:** Inquinamento del Reno

La situazione del Reno continua ad essere preoccupante. Taluni fattori positivi, come l'aumento constatato negli ultimi anni del tenore di ossigeno, non possono e non devono far dimenticare che la situazione del Reno e la qualità delle sue acque danno tuttora adito a gravi preoccupazioni.

Ciò vale anche per il tenore salino delle acque del Reno. I risultati dell'ultima conferenza dei ministri sull'argomento, tenutasi all'Aia, non offrono prospettive per una vera e propria soluzione del problema. Nel migliore dei casi si potrà infatti ottenere solo una riduzione relativamente modesta del tenore salino.

Il 14 dicembre 1979 il Parlamento europeo ha approvato sull'inquinamento del Reno ⁽¹⁾ tre risoluzioni, in una delle quali esortava la Commissione a presentargli entro sei mesi delle proposte alternative, suggerendo quattro possibilità. Sinora, tuttavia, la Commissione non ha aderito a tale richiesta.

1. Quali iniziative ha preso la Commissione per attuare la risoluzione in parola?
2. Entro quanto tempo prevede di poterlo fare, oppure ha deciso di non dare alcun seguito alla risoluzione del Parlamento?
3. Qualora siano sorti dei problemi che le impediscano di attuare tale risoluzione, può fornire delucidazioni al riguardo?
4. Qualora la Commissione abbia deciso di non dare seguito alla risoluzione, vuol render noti i motivi che stanno alla base di questa sua decisione?
5. Perché la Commissione non ha informato a tempo debito il Parlamento della mancata attuazione della risoluzione e dei motivi che hanno reso eventualmente impossibile tale attuazione?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(12 maggio 1981)*

In seguito alla decisione del governo francese di non sottoporre all'Assemblea nazionale la ratifica della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento da cloruri, i capidelegazione della commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento si sono riuniti a Bruxelles il 13 dicembre 1979 e il 28 gennaio 1980.

Nel corso di queste riunioni sono stati esaminati tutti gli aspetti relativi all'inquinamento da cloruri del Reno e la commissione internazionale è stata incaricata di elaborare proposte tendenti a ridurre l'inquinamento da cloruri del Reno e di preparare una conferenza ministeriale. Dopo numerose riunioni della commissione internazionale e dei suoi gruppi di lavoro, sono state scelte cinque possibili soluzioni, che sono state presentate alla conferenza dei ministri. Ai lavori hanno partecipato rappresentanti della Commissione, che hanno validamente cooperato alla ricerca di una soluzione rapida ed equilibrata dei problemi posti dai cloruri.

Alla conferenza ministeriale tenutasi all'Aia il 26 gennaio 1981 la Commissione era rappresentata dal commissario responsabile della politica ambientale, il quale ha nuovamente confermato la disponibilità e l'impegno della Commissione a dare un contributo attivo alla ricerca di soluzioni. In tale occasione i ministri ed i sottosegretari di Stato hanno convenuto di scegliere tre delle cinque soluzioni proposte, incaricando la commissione internazionale di approfondire gli aspetti ambientali, tecnici, giuridici, economici e finanziari, soprattutto per due di dette soluzioni, in modo da poter prendere una decisione alla prossima conferenza ministeriale, prevista per il mese di luglio 1981.

Il 27 gennaio 1981, all'indomani della conferenza, i capidelegazione si sono accordati sull'organizzazione delle attività, incaricando due gruppi di lavoro esistenti e quattro sottogruppi, costituiti ad hoc, di effettuare i lavori necessari e di presentare i risultati in tempo utile. A detti lavori partecipano anche rappresentanti della Commissione, nella misura in cui l'organico lo consente. Il calendario dei lavori nel quadro della commissione internazionale è molto fitto; le soluzioni scelte in occasione della conferenza ministeriale dell'Aia sono studiate in modo approfondito, dal punto di vista tecnico, economico ed ecologico.

A giudizio della Commissione, i lavori procedono in modo soddisfacente e rispondono alle preoccupazioni espresse nelle risoluzioni citate dall'onorevole parlamentare.

(1) GU n. C 4 del 7. 1. 1980, pag. 72.

Per quanto riguarda le procedure, in occasione delle deliberazioni del Parlamento europeo del 14 dicembre 1979 sulle tre risoluzioni in questione, il membro della Commissione responsabile aveva già espresso queste considerazioni, indicando esplicitamente che la Commissione non sarebbe stata in grado di presentare le necessarie proposte allo spirare dei sei mesi, a causa, tra l'altro, del suo organico limitato. L'accento era stato posto sui lavori in corso in seno alla commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.

La Commissione ritiene infine che gli impegni presi dai ministri in occasione della conferenza del 26 gennaio 1981, nonché il programma di lavoro della commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, siano segni che fanno ben sperare in un'azione pronta ed efficace nel pieno rispetto degli interessi economici ed ecologici delle parti e delle regioni interessate.

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che la CEE non è parte contraente della convenzione di Bonn per la protezione del Reno dall'inquinamento da cloruri e che pertanto la responsabilità di risolvere in modo accettabile il problema dei sali incombe in primo luogo agli Stati ripuari firmatari della convenzione.

Dopo quest'ultimo Consiglio europeo si assiste ad un netto rincaro del dollaro americano.

Non ritiene il Consiglio che, di fronte a tale evoluzione, sia giunto il momento di adottare, d'intesa con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, le misure necessarie al fine di stabilizzare le relazioni monetarie SME — dollaro?

Risposta

(13 maggio 1981)

La necessità di una politica dei cambi coordinata nei confronti dei paesi terzi e di una concertazione con le autorità monetarie di detti paesi è stata esplicitamente riconosciuta dal Consiglio europeo al momento dell'instaurazione del sistema monetario europeo. Tale necessità è rafforzata dalla recente evoluzione delle relazioni monetarie internazionali.

Occorre nondimeno essere consapevoli della complessità dei problemi che si pongono in materia e della necessità di tenere conto del contesto economico e finanziario implicito.

Attualmente, tutti questi problemi sono all'esame delle istanze competenti della Comunità e formano parimenti oggetto di regolari consultazioni tra le autorità monetarie interessate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2231/80

dell'on. Van Miert

al Consiglio delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Relazione SME — dollaro

Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sull'instaurazione del Sistema monetario europeo (SME) fu espresso l'auspicio, in materia di politica dei cambi, di addivenire ad un'ampia concertazione con le autorità monetarie dei paesi terzi (paragrafo 5.1). Tale auspicio venne confermato al Consiglio europeo di Lussemburgo dell'1 e 2 dicembre 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2241/80

dell'on. Deleau

al Consiglio delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Procedura arbitrata destinata ad eliminare le doppie imposizioni che possono risultare dalle correzioni operate in materia di prezzi di trasferimenti

Potrebbe la Commissione informare il Parlamento sulle ragioni del ritardo con cui è stata adottata una

proposta di direttiva presentata il 29 novembre 1976 volta ad eliminare, mediante l'istituzione di una procedura arbitrata, le doppie imposizioni che possono risultare dalle correzioni operate in materia di prezzi di trasferimento?

Vista l'importanza che ha per gli ambienti economici della CEE l'adozione da parte del Consiglio di questa proposta di direttiva, può il Consiglio portare a conoscenza del Parlamento le ragioni di questo ritardo?

Risposta

(13 maggio 1981)

I lavori in materia hanno subito un certo ritardo a causa della complessità dei problemi di fondo e delle difficoltà incontrate per quanto riguarda la scelta della forma giuridica (convenzione o direttiva) che tali disposizioni dovranno assumere.

Tuttavia, i lavori vengono proseguiti attivamente, in modo che si possa giungere ad una conclusione entro l'anno in corso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2244/80

dell'on. Penders

al Consiglio delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Forniture alimentari alla Polonia

Può il Consiglio confermare la notizia diffusa dalla rete televisiva tedesca (ARD) domenica 8 febbraio 1981 e secondo cui non è praticamente uscito dai magazzini nessun quantitativo di generi alimentari offerti dalla Comunità alla Polonia a prezzi convenienti prima di Natale?

In caso affermativo, può il Consiglio spiegarne i motivi?

Risposta

(13 maggio 1981)

1. Subito dopo la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, la Commissione ha preso le

necessarie decisioni amministrative per negoziare i contratti di acquisto a prezzi favorevoli tra gli operatori economici della Comunità in possesso di quantitativi dei prodotti in questione e le autorità polacche interessate. Bisognava poi risolvere, nei negoziati tra le autorità degli Stati membri interessati e le autorità polacche, il problema della concessione di agevolazioni di credito a favore della Polonia per l'acquisto di tali prodotti.

2. I contratti d'acquisto sono già stati firmati e i problemi delle agevolazioni di credito per quasi tutte le forniture in questione risolti. Le forniture, iniziate fin dal gennaio di quest'anno per taluni prodotti quali il burro, sono attualmente in corso e si prevede che possano concludersi per tutti i prodotti contemplati dalla decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, entro il mese di aprile o al massimo entro il mese di maggio del corrente anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2246/80

dell'on. Balfe

alla Commissione delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Relazione annuale delle Corte dei conti

Alla pagina 158 della relazione annuale della Corte dei conti delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1979 si legge che, al 31 dicembre 1979, il personale effettivamente in servizio comprendeva 15 113 persone tra funzionari e agenti temporanei.

1. Può la Commissione precisare il numero di funzionari in servizio in ciascuno dei gradi principali (intendendo come grado principale quello in cui sia occupato l'1 % o più del personale)?
2. Qual è, sulla base del tasso di conversione applicabile per la Commissione alla data del 31 dicembre 1979, il livello di retribuzione espresso in sterline, di ciascuno dei gradi suddetti?
3. Qual è l'importo, espresso in sterline, delle indennità di missione e di viaggio di cui può beneficiare il personale e qual è la percentuale

degli importi globali spesi, secondo la relazione della Corte dei conti, per ciascuno dei gradi di cui al punto 1?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(12 maggio 1981)

1. Si rinvia l'onorevole parlamentare alla sottostante tabella nella quale figura la ripartizione per grado dei funzionari e del personale temporaneo in servizio al 31 dicembre 1979.

2. L'onorevole parlamentare troverà nella Gazzetta ufficiale n. L 20, del 26 gennaio 1980, le tabelle sala-

riali vigenti per le singole categorie al 31 dicembre 1979. Gli importi sono espressi in franchi belgi e il tasso di conversione era 1 £ = 64,5 FB.

In riferimento al personale in servizio nel Regno Unito occorre tuttavia osservare che gli stipendi, al netto delle ritenute di legge, sono oggetto di ponderazione il cui tasso al 31 dicembre 1979 era pari al 69,9 % (Bruxelles = 100). Successivamente avviene la conversione in sterline come sopra indicato.

3. All'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento sarà direttamente inviata una tabella in cui figurano le indennità di missione (esprese in sterline) per i paesi della Comunità. La Commissione non possiede statistiche dei rimborsi delle spese di missione ripartite per grado.

**Funzionari e agenti temporanei in servizio alla Commissione
al 31 dicembre 1979**

Categoriae grado	Stanziamenti di funzionamento	CCR	Azioni indirette	Totale
A/1	41	2	—	43
A/2	132	9	2	143
A/3	320	37	19	376
A/4	558	147	67	772
A/5	528	222	71	821
A/6	354	67	20	441
A/7	302	21	5	328
A/8	2	—	—	2
Totale A	2 237	505	184	2 926
B/1	433	121	18	572
B/2	460	230	30	720
B/3	363	199	26	588
B/4	315	180	1	496
B/5	218	38	1	257
Totale B	1 789	768	76	2 633
C/1	434	346	9	789
C/2	986	411	13	1 410
C/3	869	116	16	1 001
C/4	424	44	4	472
C/5	230	1	—	231
Totale C	2 943	918	42	3 903

Categoria e grado	Stanziamanti di funzionamento	CCR	Azioni indirette	Totale
D/1	177	49	1	227
D/2	93	20	—	113
D/3	144	6	—	150
Totale D	414	75	1	490
LA/3	17			17
LA/4	176			176
LA/5	266			266
LA/6	180			180
LA/7	371			371
LA/8	55			55
Totale LA	1 065			1 065
Totale generale	8 448	2 266	303	11 017

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2249/80
dell'on. Balfe
alla Commissione delle Comunità europee
(6 marzo 1981)

Oggetto: Relazione annuale della Corte dei conti

La relazione annuale della Corte dei conti delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1979 tratta a pagina 175 delle spese per le elezioni dirette. Nella tabella è riportata una somma di 8,43 milioni di UCE spesa per l'«organizzazione di campagne non politiche in ciascuno Stato membro ai fini di informazione e per stimolare l'interesse degli elettori» e un importo di 2,76 milioni di UCE speso in «sovvenzioni a organismi esterni per attività volte agli stessi fini».

Può la Commissione indicare:

1. Quali organismi hanno beneficiato dei 2,76 milioni di UCE e quale importo ha ricevuto ciascuno di essi?
2. Quali di questi organismi non hanno trasmesso nessun rendiconto?
3. Quali di essi hanno fornito un rendiconto impreciso?
4. Quali misure ha preso la Commissione per ottenere rendiconti precisi?

5. Per quanto concerne gli 8,43 milioni di UCE, vuole la Commissione pubblicare un elenco degli organismi esterni che hanno beneficiato di tale denaro, i singoli importi da questi ricevuti e la loro destinazione, indicando se ha ricevuto o meno un rendiconto preciso?

Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione

(12 maggio 1981)

1. Nel corso dei tre anni 1977, 1978 e 1979, la Commissione ha accordato complessivamente 1 256 719,81 ECU ⁽¹⁾ di sovvenzioni a 79 organismi per programmi riguardanti le elezioni dirette del Parlamento europeo. L'elenco dei beneficiari è trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

2 e 3. Dopo questi tre anni è stato constatato che 14 organismi non hanno fornito alcun rendiconto e 6 hanno fornito rendiconti imprecisi o incompleti.

4. Gli organismi in questione sono stati invitati a più riprese, sia telefonicamente che per iscritto, a

⁽¹⁾ Relazione annuale della Corte dei conti, pag. 175, paragrafi 11-15.

mettersi in regola. I solleciti sono stati fatti dagli uffici esterni o dai servizi della Commissione a Bruxelles.

Qualora la Commissione non riceva i rendiconti necessari, gli organismi in questione verrebbero esclusi dal beneficio di future sovvenzioni.

5. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a richiamarsi in particolare alle risposte date alle interrogazioni scritte n. 959/79 dell'on. Blaney ⁽¹⁾, n. 971/79 ⁽²⁾ e n. 1937/79 dell'on. Lalor ⁽³⁾.

Le relazioni della Corte dei conti per gli anni 1978 e 1979 forniscono indicazioni supplementari sulle spese concernenti la campagna per l'elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 116 del 12. 5. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 41 del 18. 2. 1980, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 18. 6. 1980, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. C 326 del 31. 12. 1979, paragrafi 9.30-9.33, e GU n. C 342 del 31. 12. 1980, paragrafi 11.13-11.14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2288/80

di Sir Brandon Rhys Williams

alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1981)

Oggetto: Sussidi per bambini in età scolare

Vuol la Commissione pubblicare i dati più recenti disponibili che indichino, per ciascuno Stato membro:

- a) il numero e la percentuale di bambini in età scolare per i quali i genitori hanno diritto, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, ad assegni familiari o ad assegni per figli a carico, e
- b) il numero e la percentuale di bambini in età scolare per i quali i genitori percepiscono effettivamente tali assegni a prescindere dalle loro condizioni economiche?

Risposta data dal sig. O'Kennedy in nome della Commissione

(12 maggio 1981)

1. La Commissione non dispone attualmente di dati relativi al numero e alla percentuale di bambini in età scolare per i quali i genitori hanno diritto ad assegni familiari (o ad assegni per figli a carico) e che hanno effettivamente ricevuto gli assegni medesimi.

2. L'elaborazione di una statistica comunitaria che permetta di fornire informazioni del genere è attualmente in corso presso l'Istituto statistico delle Comunità europee nell'ambito dei lavori dedicati alla metodologia della parte II (Effettivi e prestazioni) del Sistema europeo di statistiche della protezione sociale (SESPROS). Questo tema figura fra i settori ai quali è stata data la priorità nel progetto del quinto programma statistico dell'Istituto per il periodo 1982-1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2292/80

dell'on. Poniatowski

alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1981)

Oggetto: Politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo

1. Quale azione sta svolgendo la Commissione per sensibilizzare l'opinione pubblica degli Stati membri della CE nei confronti della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo?

2. È possibile valutare gli effetti di quest'azione?

3. Quali azioni sono state intraprese in questo settore dai singoli Stati membri della CE nell'ambito delle rispettive politiche di sviluppo?

4. Si è proceduto al coordinamento di queste politiche nell'ambito della Comunità?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(13 maggio 1981)

La Commissione ha attribuito molta importanza alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica degli Stati membri nei confronti della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, che rimane una delle azioni di informazione prioritarie tra quelle intraprese nel corso dell'anno alla quale si dedica esclusivamente una divisione specializzata della sua direzione generale dell'informazione.

1. La Commissione svolge un'azione di informazione diretta, distribuendo una documentazione di vario tipo: opuscoli, note informative, dossier di informazione (un centinaio di titoli) su tutti gli aspetti della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e sulla sua evoluzione. Tale documentazione viene diffusa dagli uffici informazione in tutti gli ambienti.
2. La Commissione svolge inoltre delle azioni di informazione servendosi dei mezzi di comunicazione di massa, partecipando ad esempio ad alcune trasmissioni televisive previste nel quadro di determinati programmi, a trasmissioni radiofoniche di attualità o specializzate (reportages, programmi scolastici, ecc.) e a servizi speciali realizzati per la stampa, facilitando i viaggi di giornalisti desiderosi di rendersi conto di certe realizzazioni dell'aiuto europeo nei paesi ACP.
3. La Commissione svolge infine una politica di informazione insieme con le organizzazioni non governative, le quali vengono assistite nelle loro azioni di sensibilizzazione del pubblico da due direzioni generali (sviluppo e informazione) che forniscono loro un aiuto intellettuale (temi, argomentazioni, ecc.), tecnico e finanziario.

Gli effetti di queste azioni sono difficili a valutarsi. Si può però dire che, secondo i sondaggi, i problemi inerenti alla cooperazione allo sviluppo occupano l'ultimo posto fra le varie preoccupazioni dell'opinione pubblica degli Stati membri.

4. Gli Stati membri svolgono azioni di informazione di portata più o meno ampia, a seconda delle somme stanziati dai dicasteri interessati. Tali azioni, che hanno dovuto essere ridotte a causa delle difficoltà di bilancio, vengono impostate in un'ottica comunitaria ogniqualvolta s'imponga una dimensione europea. Le azioni degli Stati membri tendono per lo più a sensibilizzare l'opinione pubblica a nuovi temi e a giustificare gli aiuti concessi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2293/80

degli on. Früh, Bocklet, Helms e Fuchs

alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1981)

Oggetto: Politica comunitaria concernente il mercato della patata

La Commissione della CE ha presentato parecchi anni fa una proposta di regolamento per l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate, che è stata già discussa più volte, senza però che si sia potuto raggiungere un accordo tra gli Stati membri. Si invita quindi la Commissione a rispondere ai seguenti quesiti:

1. Su quali misure e su quali strumenti previsti da tale organizzazione dei mercati si è potuto addvenire ad un accordo e su quali punti invece persistono tuttora delle divergenze di opinioni?
2. Si può ancora a suo parere sull'instaurazione di un'organizzazione dei mercati in questo settore e entro quanto tempo?
3. Qual è stato l'andamento della coltura della patata nei singoli Stati membri per quanto riguarda produzione, consumo e grado di autoapprovvigionamento, e a quali fattori la Commissione attribuisce l'ineguale evoluzione registrata al riguardo?
4. Come giudica la Commissione gli aiuti all'esportazione concessi in alcuni Stati membri (sotto forma di sovvenzioni per il trasporto) alla luce del principio dell'attuazione nell'ambito della CE di uguali condizioni di concorrenza?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(13 maggio 1981)

1. La proposta della Commissione prevede quattro capitoli:

- norme di commercializzazione,
- associazioni di produttori,
- misure di sostegno,
- regime degli scambi con i paesi terzi.

È stato raggiunto un accordo circa la necessità di stabilire norme di commercializzazione e di incoraggiare la costituzione di associazioni di produttori.

Tuttavia, per quanto riguarda quest'ultimo capitolo, uno Stato membro non condivide l'idea che possa esistere, in linea di principio, un obbligo di creare associazioni di produttori.

Divergenze di opinioni sussistono, invece, per quanto riguarda le misure di sostegno e il regime degli scambi con i paesi terzi.

2. La Commissione auspica che la sua proposta sia approvata al più presto e tutti i suoi sforzi sono rivolti in tal senso.

3. La Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo tabelle concernenti la superficie coltivata, la produzione, il consumo pro capite e il bilancio nei vari Stati membri. L'evoluzione che è dato constatare si spiega, da un lato, con la concentrazione delle colture nelle regioni più adatte, data la grande disparità di costi di produzione fra un paese e l'altro e il sensibile aumento registrato ogni anno e, dall'altro, con la forte diminuzione del consumo pro capite.

4. La Francia e l'Italia hanno imposto misure tariffarie interne speciali nel settore dei trasporti di alcuni prodotti agricoli originari di talune regioni.

Soltanto le misure francesi interessano anche i trasporti di patate per ferrovia, compresi gli scambi fra Stati membri.

La Commissione ha autorizzato le tariffe francesi per un periodo limitato (fino al 31. 12. 1983), purché le sovvenzioni siano gradualmente ridotte dal 1° gennaio 1982. Tuttavia, poiché l'articolo 80 del trattato CEE deve essere applicato in modo restrittivo, la Commissione ritiene che tali aiuti, sotto forma di tariffe di trasporto, possano essere concessi solo a titolo eccezionale.

La Commissione ignora l'esistenza di misure di aiuto dirette per l'esportazione di questo prodotto negli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2308/80

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1981)

Oggetto: Commercio estero belga nel settore agricolo

1. Può la Commissione fornire dati particolareggiati che permettano di estrapolare con esattezza le statistiche dell'UEBL dalla tabella sotto riportata comprendente le cifre relative al Belgio:

Tabella 11

Commercio estero per settore di prodotti Statistiche UEBL

(in milioni di FB)

Anni	Prodotti animali			Prodotti orticoli			Prodotti vegetali		
	import	export	saldo	import	export	saldo	import	export	saldo
1954-1958	4 030	1 451	- 2 579	3 119	1 705	- 1 414	11 870	1 317	- 10 553
1959-1963	4 264	3 411	- 853	4 059	2 583	- 1 476	11 767	1 751	- 10 016
1964-1968	9 568	9 229	- 339	5 772	4 237	- 1 535	16 616	3 227	- 13 389
1969-1973	18 069	25 483	+ 7 414	9 188	6 816	- 2 372	27 168	7 491	- 19 677
1974	26 315	37 540	+ 11 225	13 154	9 863	- 3 291	44 342	12 718	- 31 624
1975	30 135	37 433	+ 7 298	15 552	10 875	- 4 677	47 240	19 532	- 27 708
1976	38 169	41 861	+ 3 692	20 466	12 338	- 8 128	54 728	21 877	- 32 851
1977	43 430	45 371	+ 1 941	22 286	12 702	- 9 584	56 306	22 714	- 33 592

2. Dispone essa di dettagli in merito ai singoli prodotti

- animali
- articoli e
- vegetali?

Può fornire per gli ultimi cinque anni i relativi dati?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(12 maggio 1981)

Eurostat non dispone di dettagli sul commercio estero relativi esclusivamente al Belgio. Tutti i dati riguardano l'Unione economica belgo-lussemburghese. A questo proposito, la Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo una tabella sul commercio di prodotti agricoli del Belgio-Lussemburgo nel periodo 1978-1980, che aggiorna la tabella citata nell'interrogazione; essa trasmetterà inoltre, in risposta al punto 2 dell'interrogazione, una tabella dettagliata per i tre prodotti in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 14/81

dell'on. Schmid

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1981)

Oggetto: Pari condizioni di concorrenza per la fecola di patate e per l'amido di mais

1. Risponde al vero che la Commissione intende abolire il prelievo sul mais importato per la fabbricazione di amido?

2. In che modo intende allora la Commissione garantire pari condizioni di concorrenza per la fecola di patate e l'amido di mais?

3. Per quali motivi la Commissione non ritiene più opportuni i provvedimenti da essa proposti nel doc. (79) 710 def. (progressiva riduzione delle restituzioni alla produzione, adeguamento dei prezzi minimi per le patate da fecola, ecc.)?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(12 maggio 1981)

La Commissione non ha presentato alcuna proposta nel settore degli amidi e delle fecole, intesa a sopprimere il prelievo applicabile alle importazioni di granturco provenienti dai paesi terzi. Semplicemente, il Consiglio ha chiesto che, entro il 1° giugno 1981, gli venissero trasmesse proposte per un nuovo regime nel settore in causa.

La Commissione ha compiuto un primo passo verso la graduale abolizione delle restituzioni alla produzione, con la sua proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'aiuto alla produzione di patate destinate alla fabbricazione di fecola⁽¹⁾. Per il 1981-1982 il Consiglio ha lasciato invariate le restituzioni alla produzione.

(¹) GU n. C 60 del 10. 3. 1980, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 18/81

dell'on. Berkhouwer

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1981)

Oggetto: Frode in materia di sovvenzioni agricole in Italia

1. È esatto che è stato nuovamente scoperto, questa volta in Italia, un caso di frode in materia di sovvenzioni agricole, per cui è derivato alla Comunità un danno di 170 miliardi di lire assegnate a produzioni fittizie di concentrato di pomodoro?

2. Con riguardo a siffatto tipo di sovvenzioni, non è possibile mettere a punto un sistema di controllo preventivo che consenta di prevenire questo tipo di frodi grazie ad una costante sorveglianza delle sovvenzioni erogate?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(12 maggio 1981)

1. È esatto che, su iniziativa della magistratura italiana, in Italia è stata scoperta una frode nel settore

della trasformazione dei pomodori. Tuttavia, l'informazione citata dalla stampa, secondo cui tale frode rappresenterebbe una perdita di 170 miliardi di Lit a danno della Comunità, non corrisponde al vero.

Secondo le comunicazioni trasmesse al FEAOG dalle autorità italiane a norma del regolamento (CEE) n. 283/72 ⁽¹⁾, sono stati scoperti nove casi d'irregolarità per un importo totale approssimativo di 480 milioni di Lit; non esiste tuttavia alcun rischio di conseguenze finanziarie a carico del FEAOG, dato che l'organismo d'intervento italiano non ha pagato l'aiuto.

D'altra parte, secondo fonti d'informazione autorizzate, l'importo totale di questa irregolarità riguarderebbe, per la campagna 1979, un quantitativo di prodotto fresco inferiore a 30 000 t. Nell'anno in causa, sulla base delle cifre comunicate regolarmente dall'Italia, la produzione di pomodori destinati all'industria di trasformazione ammontava a 2,039 milioni di t. Da quanto precede risulta che le cifre citate dalla stampa non sono esatte.

Dalle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, risulta che l'irregolarità riguarda quasi sempre la mancata osservanza, da parte dei trasformatori, del prezzo minimo da versare ai produttori di pomodori in applicazione della regolamentazione comunitaria.

La Commissione ha nel frattempo chiesto alle autorità italiane di comunicarle tutti i fatti più rilevanti concernenti le irregolarità in causa, onde consentire alla Comunità di valutare esattamente la loro portata e le loro conseguenze.

2. Il regolamento (CEE) n. 1530/78 ⁽²⁾ fissa esattamente le condizioni cui è subordinata la concessione dell'aiuto, nonché le operazioni di controllo che devono essere effettuate dallo Stato membro. La Commissione ha invitato gli organismi di controllo italiani a intensificare la vigilanza, in particolare nelle regioni «sensibili», onde evitare il ripetersi di fatti analoghi.

⁽¹⁾ GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 21.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 36/81

dell'on. Welsh

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1981)

Oggetto: Fondi comunitari volti a controbilanciare gli effetti dell'ampliamento in talune regioni

1. Intende la Commissione presentare proposte volte ad erogare fondi agli Stati membri al fine di alleviare gli effetti dell'ampliamento in specifiche regioni?

2. In tal caso quali regioni sono state prese in considerazione e a quanto ammontano i fondi previsti in ciascun caso?

3. Quali sono i criteri da seguire per decidere quali siano le regioni bisognose? Figura tra di essi quello del PIL della regione in questione rispetto alle altre zone della Comunità e il numero dei posti di lavoro persi o in pericolo? Sarebbe chiesto agli Stati membri un contributo equivalente?

4. Potrebbe la Commissione elencare tutte le regioni che sono state prese in considerazione per tale aiuto e fornire per ciascuna di esse il PIL in quanto percentuale di quello:

- i. dello Stato membro del quale è parte,
- ii. del Regno Unito nel suo complesso,
- iii. della regione nord-occidentale del Regno Unito?

5. Prevede la Commissione di proporre aiuti per la regione nord-occidentale del Regno Unito per alleviare gli effetti dell'ampliamento? In caso contrario può dirne i motivi?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(13 maggio 1981)

1. Fin dal 15 ottobre 1979 la Commissione ha presentato, nel quadro della sezione fuori quota del FESR, una proposta di regolamento riguardante un'azione comunitaria specifica di incentivo allo sviluppo di alcune regioni francesi e italiane nel quadro dell'ampliamento della Comunità ⁽¹⁾. La

⁽¹⁾ GU n. C 285 del 15. 11. 1979.

proposta è stata adottata dal Consiglio il 7 ottobre 1980 ⁽¹⁾.

2. Le regioni beneficiarie dell'azione specifica sono l'Aquitania, il Languedoc-Roussillon e il Midi-Pyrénées in Francia e il Mezzogiorno in Italia. Per l'insieme di queste regioni è previsto un contributo del FESR di 220 milioni di UCE ripartito su cinque anni.

3. I criteri che hanno presieduto alla scelta delle regioni da parte della Commissione e che sono stati accettati dal Consiglio, tengono conto sia della situazione settoriale che della situazione socio-economica delle regioni in questione. Queste ultime presentano nello stesso tempo una serie di caratteristiche: basso tasso di occupazione industriale, dipendenza nei riguardi dell'agricoltura mediterranea e elevati tassi di occupazione nell'agricoltura, alto tasso di disoccupazione e basso prodotto interno lordo pro capite rispetto all'insieme della Comunità.

Per quanto riguarda il contributo degli Stati membri interessati da questa azione, l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, stabilisce che il programma speciale di attuazione dell'azione specifica è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità.

4. La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla prima relazione periodica sulla situazione e sull'evoluzione socio-economica delle regioni ⁽²⁾.

5. La regione North-West del Regno Unito non è inclusa nel succitato regolamento in quanto non risponde a tutti i criteri, in particolare settoriali, sopra menzionati.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio del 7. 10. 1980 (GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 1).

⁽²⁾ COM(80) 816 def. del 7. 1. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 39/81

degli on. Welsh e Price

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1981)

Oggetto: Importazioni di pomodori da paesi terzi

1. Su quali fattori si basa la Commissione per decidere quando applicare la tariffa doganale comune alle importazioni di pomodori dalle isole Canarie, dalla Spagna e da altri paesi terzi?

2. Può la Commissione indicare quando la tariffa comune è stata applicata nel 1978, 1979 e 1980 e quando si presume che essa entrerà in vigore per il 1981?

3. Prevede la Commissione di limitare le importazioni di pomodori dai paesi dell'Europa dell'est, in particolare dalla Romania?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(13 maggio 1981)

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi vengono fissati dal Consiglio, indipendentemente dal fatto che si tratti di dazi iscritti nella tariffa doganale comune o di dazi ridotti risultanti dagli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi.

Tale disposizione vale ovviamente anche per i pomodori, sicché la Commissione non ha il potere di decidere se la tariffa doganale comune debba o non debba essere applicata all'importazione di questo prodotto.

2. L'aliquota del dazio doganale iscritto nella tariffa doganale comune per i pomodori è pari al 18 % dal 15 maggio al 31 ottobre (con una riscossione minima di 3,50 UCE/100 kg peso netto) e all'11 % dal 1° novembre al 14 maggio (con una riscossione minima di 2 UCE/100 kg peso netto).

3. In virtù dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽¹⁾ del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, è vietata, all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dai paesi terzi, l'applicazione di imposte con effetti equivalenti a dazi doganali, nonché di restrizioni quantitative o altre misure di effetto equivalente.

La Commissione non può quindi limitare l'importazione di pomodori provenienti dai paesi terzi.

Essa può invece, a norma dell'articolo 23 dello stesso regolamento, fissare prezzi di riferimento

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

onde evitare perturbazioni provocate da offerte a prezzi anormali in provenienza dai paesi terzi. Nel settore dei pomodori, i prezzi di riferimento applicabili per il 1981 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 724/81 del 20 marzo 1981 ⁽¹⁾.

La Commissione ricorda inoltre agli onorevoli parlamentari che, conformemente al predetto articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati

membri sono autorizzati, tra il 15 maggio e il 31 dicembre, a mantenere in vigore per alcuni prodotti, fra cui i pomodori, le restrizioni quantitative da essi applicate nei confronti dei paesi terzi durante la campagna che precedeva la data del 1° gennaio 1970, a condizione peraltro di non accentuare il carattere restrittivo di tali misure. In base a questa disposizione, il Belgio, il Lussemburgo, la Danimarca, il Regno Unito, l'Irlanda e la Francia hanno mantenuto le restrizioni da essi applicate all'importazione di pomodori.

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1981, pag. 16.

D'altro canto, gli accordi conclusi con paesi terzi hanno dato luogo alle seguenti concessioni attualmente in vigore:

Regolamento (CEE) del Consiglio	Paese	Periodo	Aliquota dei dazi
N. 2210/78 del 26. 9. 1978	Algeria	15/11 – 30/4	4,4 % con minimo di 0,8 UCE/100 kg netti
N. 2211/78 del 26. 9. 1978	Marocco		
N. 2212/78 del 26. 9. 1978	Tunisia		
N. 1431/78 del 26. 6. 1978	Cipro	15/11 – 15/4	4,4 % con minimo di 0,8 UCE/100 kg netti
N. 2213/78 del 26. 9. 1978	Egitto	1/12 – 31/3	4,4 % con minimo di 0,8 UCE/100 kg netti
N. 2215/78 del 26. 9. 1978	Giordania		
N. 939/76 del 23. 4. 1976	Malta	1/12 – 30/4	4,4 % con minimo di 0,8 UCE/100 kg netti
N. 1524/70 del 20. 7. 1970	Spagna (Canarie comprese)	1/1 – fine febbraio	5,5 % con minimo di 1 UCE/100 kg netti
N. 2844/72 del 19. 12. 1972	Portogallo		
N. 435/80 del 18. 2. 1980	Paesi ACP	15/11 – 30/4 (nei limiti di un contingente tariffario CEE di 2 000 t annue)	4,4 % con minimo di 0,8 UCE/100 kg netti
N. 562/81 del 20. 1. 1981	Turchia	15/5 – 31/10	12,6 % con minimo di 2,4 UCE/100 kg netti ⁽¹⁾
		1/11 – 14/5	7,7 % con minimo di 1,4 UCE/100 kg netti ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sotto condizione del rispetto dei prezzi di riferimento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 58/81**di Lord O'Hagan****alla Commissione delle Comunità europee***(20 marzo 1981)**Oggetto:* Cooperative

In tutta la CEE esistono numerosi tipi di cooperative.

Intende la Commissione presentare delle proposte affinché la loro struttura e organizzazione venga armonizzata in base a modelli comuni?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione***(13 maggio 1981)*

Al momento attuale la Commissione non intende presentare alcuna proposta di armonizzazione della struttura e dell'organizzazione delle cooperative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 60/81**dell'on. Patterson****alla Commissione delle Comunità europee***(20 marzo 1981)**Oggetto:* Piante da vaso

La Commissione è al corrente dell'attuale produzione eccedentaria di piante da vaso nei Paesi Bassi, e della distorsione della concorrenza provocata da tale situazione?

Risulta che, a causa di queste eccedenze, certe quantità di piante sono state messe all'asta nei Paesi Bassi, raggiungendo prezzi di gran lunga inferiori ai costi di produzione. Successivamente esse vengono importate in altri Stati membri, dove sono commercializzate a prezzi inferiori a quelli di mercato, ma consentendo pur sempre all'importatore di realizzare un modesto margine di profitto — nonostante i prezzi all'ingrosso siano comunque inferiori ai costi di produzione.

Quali azioni propone di intraprendere la Commissione per ovviare a questa situazione, che è fonte di serie difficoltà per i coltivatori britannici?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione***(12 maggio 1981)*

Le piante in vaso sono comprese fra i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 234/68 ⁽¹⁾, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.

Secondo i principi enunciati in tale regolamento di base, i prodotti in oggetto possono circolare liberamente all'interno della Comunità senza restrizioni quantitative o tariffarie.

La Commissione è al corrente del fatto che le piante in vaso coltivate nei Paesi Bassi sono sovente commercializzate con il sistema delle vendite all'asta.

In tal caso, il prezzo è determinato dall'offerta e dalla domanda al momento della vendita, piuttosto che dal prezzo di costo. La Commissione non è in grado di confermare l'esistenza nei Paesi Bassi di una produzione eccedentaria di piante in vaso che avrebbe provocato distorsioni della concorrenza.

La Commissione vigila comunque attentamente affinché i principi di una sana concorrenza siano applicati negli scambi tra gli Stati membri.

Al riguardo, la Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che essa ha iniziato la procedura prevista dall'articolo 93 del trattato CEE nei confronti della tariffa specifica del gas naturale praticata per l'orticoltura nei Paesi Bassi.

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 86/81**dell'on. Krouwel-Vlam****alla Commissione delle Comunità europee***(3 aprile 1981)*

Oggetto: Controllo sulle importazioni di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi

Viste le sue proposte di regolamento al Consiglio COM(80) 614 def., 920 def. e 922 def. (1), non ritiene la Commissione che sia necessario effettuare accurati controlli sulle importazioni di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi?

È disposta la Commissione a presentare una proposta di modifica della direttiva del 12 dicembre 1972 (2) che preveda che il timbro o il bollo metallico apposti alla carne rechino sempre il nome del veterinario che ha proceduto al controllo sanitario (3)?

(1) COM(80) 614 def.: regolamento concernente l'impiego delle sostanze ad azione ormonica e tireostatica sugli animali domestici.

COM(80) 920 def.: regolamento concernente il controllo e l'esame degli animali e delle carni nella Comunità per accertare la presenza di sostanze ad effetto estrogenico, androgeno, gestageno e tireostatico.

COM(80) 922 def.: regolamento che fissa le condizioni di controllo della detenzione, della distribuzione e dell'impiego sugli animali di talune sostanze ad azione ormonica.

(2) Direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28).

(3) Capitolo X, articoli 40 e 43.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(12 maggio 1981)

La Commissione considera indispensabile che qualsiasi legislazione comunitaria sull'impiego e sul controllo di sostanze ad azione ormonica e sulla presenza di residui di tali sostanze negli animali e nelle carni sia accompagnata da misure parallele per l'importazione dai paesi terzi. Le proposte attualmente esaminate in sede di Consiglio e la direttiva 72/462/CEE costituiscono il fondamento giuridico di siffatte misure.

La Commissione intraprenderà ogni azione necessaria per conseguire tale obiettivo, compresa l'applicazione di misure specifiche all'importazione di animali e di carni da paesi terzi quali già sono previste nella direttiva. Attualmente la bollatura sanitaria è richiesta per indicare il paese e lo stabilimento d'origine delle carni. Inoltre, ogni spedizione destinata alla Comunità deve essere accompagnata da un certificato sanitario compilato e firmato da un veterinario ufficiale. La Commissione non considera per il momento necessario includere d'obbligo il nome del

veterinario ufficiale nel bollo sanitario applicato alle carni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 89/81

dell'on. Patterson

alla Commissione delle Comunità europee

(3 aprile 1981)

Oggetto: Fondo europeo di sviluppo e progetti edilizi

Può la Commissione elencare i principali progetti edilizi per i quali sono stati concessi aiuti dal Fondo europeo di sviluppo negli ultimi 5 anni?

Può la Commissione inoltre far sapere in quali Stati membri erano basate le ditte alle quali sono stati concessi contratti per questi progetti, in qualità di imprese di consulenza o edili?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(12 maggio 1981)

Ogni anno, nel *Supplemento della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* viene pubblicata una sintesi dei risultati dei bandi di gara per appalti (indetti a norma del FES), contenente particolari relativi ai tipi di opere intraprese, agli importi ed alle ditte di costruzione aggiudicatari.

Nei seguenti numeri della Gazzetta ufficiale sono contenute le informazioni richieste, relative agli ultimi quattro anni:

anno 1976: n. C 112 del 9 maggio 1977, pagine 1-18,
anno 1977: n. S 96 del 29 maggio 1978, pagine 2-22,
anno 1978: n. S 88 del 10 maggio 1979, pagine 2-31,
anno 1979: n. S 127 del 7 luglio 1980, pagine 2-53.

Per quanto concerne il 1980, la Gazzetta ufficiale contenente tali informazioni verrà pubblicata nel periodo maggio-luglio.

Ulteriori informazioni in merito ai programmi di sviluppo finanziati dalla CEE vengono pubblicate

ogni due mesi nel sommario delle operazioni (pagine blu) del *Corriere ACP-CEE* pubblicato a cura della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 90/81
dell'on. Vandemeulebroucke
alla Commissione delle Comunità europee
(3 aprile 1981)

Oggetto: Disposizioni speciali nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e i paesi del Maghreb e del Mashrak

L'accordo di cooperazione tra la Comunità e i paesi del Maghreb e del Mashrak comprende, tra l'altro, disposizioni speciali per i lavoratori migranti provenienti da tali paesi.

Può far sapere la Commissione quanti sono i lavoratori migranti in base a tali disposizioni, per paese di provenienza e per singolo Stato membro della Comunità?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(13 maggio 1981)

Soltanto gli accordi con i paesi del Maghreb comportano disposizioni relative ai lavoratori migranti, scopo delle quali è il miglioramento della situazione di questi lavoratori già occupati nella Comunità.

Tenuto conto dell'arresto praticamente generale dell'immigrazione non comunitaria nei principali paesi d'immigrazione, la quasi totalità della manodopera maghrebina era già occupata negli Stati membri prima dell'entrata in vigore degli accordi suddetti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 92/81
dell'on. Johnson
alla Commissione delle Comunità europee
(3 aprile 1981)

Oggetto: Regime comunitario per le attività di estrazione nei fondali marini

Tenuto conto dei rischi che un'azione unilaterale comporta sia per l'ambiente marino sia per lo svolgimento dei negoziati internazionali attualmente in corso nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, intende ora la Commissione, tenendo presente la risposta fornita all'interrogazione scritta n. 222/80 dell'on. Moreland alla Commissione ⁽¹⁾, presentare quanto prima al Consiglio proposte concernenti un regime comunitario che affronti i problemi attinenti allo sfruttamento dei fondali marini, eventualmente su base temporanea, in attesa che venga elaborata una soluzione definitiva internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite?

⁽¹⁾ GU n. C 198 del 4. 8. 1980, pag. 37.

Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione
(12 maggio 1981)

Dopo gli Stati Uniti e la Repubblica federale di Germania, altri paesi industrializzati, fra cui alcuni Stati membri della Comunità (Francia, Belgio, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi) prevedono di definire, mediante normative nazionali, un regime transitorio per l'esplorazione e lo sfruttamento dei fondi marini fino all'entrata in vigore della convenzione.

I principi adottati per le normative nazionali transitorie già approvate o in preparazione non sembrano giustificare per ora una proposta della Commissione per l'instaurazione di un regime comunitario autonomo. La Commissione vigilerà tuttavia affinché le disposizioni di queste normative nazionali non abbiano a introdurre distorsioni della concorrenza contrarie alle norme dei trattati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 143/81**dell'on. Welsh****alla Commissione delle Comunità europee***(13 aprile 1981)**Oggetto:* La scuola CEE

A Bruxelles circola un opuscolo che fa pubblicità alla «Scuola CEE» definita quale «istruzione preparatoria di prima qualità». Tale Istituto si dichiara «consociato alla Università europea, legata a sua volta a parecchie delle più prestigiose Università americane». L'Istituto, le cui tasse scolastiche ammontano a 85 000 FB all'anno, offre un programma di studi che porta ad una licenza di scuola media superiore riconosciuta negli Stati Uniti e che consente l'accesso all'Università in tutti i Paesi membri. L'opuscolo afferma che il 97 % degli studenti di detta Scuola continua gli studi all'Università. Una copia dell'opuscolo è stata inviata separatamente alla Commissione.

1. Non ritiene la Commissione che la definizione «Scuola CEE» e «Università europea» significhi implicitamente che tali organizzazioni hanno qualche legame con le Comunità europee?
2. Può la Commissione dichiarare se l'una o l'altra di tali organizzazioni sono patrocinate, approvate dalle Comunità europee o ad esse connesse?
3. Qualora esista un legame, può la Commissione chiarirne la natura?
4. Qualora tale legame non esista, può la Commissione dichiarare quali misure essa può e intende prendere, per evitare che l'opinione pubblica possa credere che tali organizzazioni sono connesse alle Comunità europee?
5. La Commissione ha il potere di controllare l'uso dei termini «CEE» e «europeo» da parte degli Istituti di istruzione?
6. Intende la Commissione chiedere al governo belga di condurre un'inchiesta sulle attività di tali Istituti?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(12 maggio 1981)

La Commissione sta attualmente raccogliendo le informazioni necessarie per rispondere alle domande dell'onorevole parlamentare e non man-

cherà di comunicargli tempestivamente il risultato delle proprie ricerche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 164/81**dell'on. Clwyd****alla Commissione delle Comunità europee***(13 aprile 1981)**Oggetto:* Quantitativi di carbone importato da paesi terzi

Può la Commissione indicare per ogni Stato membro le tonnellate di carbone importato da paesi terzi, precisando inoltre di quali paesi si tratti?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(12 maggio 1981)

Data l'ampiezza della risposta, che comprende numerose tabelle, la Commissione la trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretario generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 174/81**dell'on. Fanton****alla Commissione delle Comunità europee***(13 aprile 1981)**Oggetto:* Statistiche delle carni importate nella Comunità

Quali sono gli esatti quantitativi di carne importati nella Comunità negli ultimi tre anni, ripartiti per categoria di carne e per paese d'origine?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(12 maggio 1981)

Data l'ampiezza della risposta, che comprende numerose tabelle, la Commissione la trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretario generale del Parlamento.

RETTIFICHE**Rettifica alla risposta all'interrogazione scritta n. 1936/80
di Lord O'Hagan alla Commissione delle Comunità europee***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 93 del 23 aprile 1981)*

La tabella a pagina 12 va letta come segue:

(in milioni di ECU)

	1977	1978	1979	1980 dati provvisori
— Sviluppo del mercato ⁽¹⁾	—	10,1	37,4	26,7
— Distribuzione di latte nelle scuole	—	10,3	30,0	45,7
— Smercio di materie grasse butirriche ⁽²⁾	7,5	33,0	27,4	29,8
— Miglioramento della qualità del latte	—	—	15,5	7,9
Totale	7,5	53,4	110,3	110,1

⁽¹⁾ Pubblicità, promozione, ricerca all'interno e all'esterno della Comunità e assistenza tecnica al di fuori della Comunità.⁽²⁾ Materie grasse butirriche per gelati alla crema e burro concentrato.

